Spedizione in abbonamento postale • Gruppo I

Anno 108° — Numero 194

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA ROMA - Giovedì, 3 agosto 1967 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10, ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 17.030 - Semestrale L. 9.020 - Trimestrale L. 5.010 - Un fascicolo L. 75 - Fascicoli annate arretrate: il doppio

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. 13.530 - Semestrale L. 7.520 - Trimestrale L. 4.010 - Un fascicolo L. 65 - Fascicoli annate arretrate: il doppio

I PREZZI sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/40500 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato - Libreria dello Stato - Piazza Verdi, 10, Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte II, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero del Tesoro). Le agenzie di Milano, Napoli e Firenze possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

LEGGI E DECRETI

LEGGE 9 luglio 1967, n. **612**.

Autorizzazione della spesa di lire 14 miliardi per l'esecuzione di opere ferroviarie nel territorio di Trieste, del Friuli e della Venezia Giulia.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Per il completamento dei lavori di costruzione della nuova linea di circonvallazione ferroviaria di Trieste collegante la stazione di Campo Marzio con la linea di Monfalcone e relativi raccordi con Trieste-Aquilinia nonchè del nuovo tratto ferroviario tra San Giovanni al Natisone e Redipuglia della linea Trieste-Udine-Tarvisio di cui all'articolo 1 della legge 21 marzo 1958, n. 298, è autorizzata la spesa di lire 14 miliardi.

Art. 2.

La spesa di lire 14 miliardi, prevista nel precedente articolo sarà iscritta nel bilancio dello Stato:

per lire 1 miliardo nell'esercizio 1967;
per lire 3 miliardi nell'esercizio 1968;
per lire 4 miliardi nell'esercizio 1969;
per lire 3 miliardi nell'esercizio 1970;
per lire 3 miliardi nell'esercizio 1971.

Il Ministero dei lavori pubblici è autorizzato ad assumere impegni di spesa fino alla concorrenza della somma di lire 14 miliardi. Le somme non impegnate in un esercizio sono portate in aumento negli esercizi successivi.

All'onere di lire 1 miliardo derivante dall'applicazione della presente legge per l'esercizio 1967 si provvederà mediante riduzione di pari importo del capitolo n. 5381 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio medesimo concernente oneri relativi a provvedimenti legislativi in corso.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 9 luglio 1967

SARAGAT

MORO — MANCINI — SCALFARO — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli*: REALE

LEGGE 21 luglio 1967, n. **613**.

Ricerca e coltivazione degli idrocarburi liquidi e gassosi nel mare territoriale e nella piattaforma continentale e modificazioni alla legge 11 gennaio 1957, n. 6, sulla ricerca e coltivazione degli idrocarburi liquidi e gassosi.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

TITOLO I

Ricerca e coltivazione degli idrocarburi liquidi e gassosi nel mare territoriale e nella piattaforma continentale

CAPO I

DELLA PIATTAFORMA CONTINENTALE

Art. 1.

Agli effetti della presente legge si intende per piattaforma continentale il fondo ed il sottofondo marino adiacente al territorio della penisola e delle isole italiane e situati al di fuori del mare territoriale, fino al limite corrispondente alla profondità di 200 metri o, oltre tale limite, fino al punto in cui la profondità delle acque sovrastanti permette lo sfruttamento delle risorse naturali di tali zone.

La determinazione del limite esterno della piattaforma continentale italiana sarà effettuata mediante accordi con gli Stati, le cui coste fronteggiano quelle dello Stato italiano e che hanno in comune la stessa piattaforma continentale.

Sino alla entrata in vigore degli accordi di cui al comma precedente, non sono rilasciati permessi di prospezione non esclusiva e di ricerca nè concessioni di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi nella piattaforma continentale italiana se non al di qua della linea mediana tra la costa italiana e quella degli Stati che la fronteggiano.

CAPO II

OGGETTO DEL TITOLO

Art. 2.

Il diritto di esplorare la piattaforma continentale e di sfruttarne le risorse naturali appartiene allo Stato.

Le attività dirette alla prospezione, alla ricerca ed alla coltivazione degli idrocarburi liquidi e gassosi nel sottofondo marino adiacente al territorio della penisola e delle isole italiane, dalla costa a bassa marea fino al limite esterno della piattaforma continentale italiana, sono soggette alle disposizioni della presente legge e a quelle non contrastanti contenute nelle leggi vigenti.

Le attività di cui al comma precedente sono esercitate in modo da non portare ingiustificate restrizioni alla libertà di navigazione, all'esercizio della pesca, alla conservazione delle risorse biologiche del mare, agli altri usi dell'alto mare, secondo il diritto internazionale, nonchè alla conservazione del litorale, delle spiagge, delle rade e dei porti.

Le sostanze minerali ricavate dalla piattaforma continentale sono considerate, a tutti gli effetti, compresi quelli fiscali non previsti dalla presente legge, alla stregua di quelle ricavate nel territorio italiano.

Le autorizzazioni e le concessioni per la esplorazione della piattaforma continentale a fini diversi da quelli previsti nei commi precedenti e per lo sfruttamento delle risorse naturali diverse dagli idrocarburi e dalle altre sostanze minerali, sono di competenza della amministrazione marittima. Per tali autorizzazioni e concessioni valgono, in quanto applicabili, le norme del Codice della navigazione e del relativo Regolamento di esecuzione a quelle vigenti per la determinazione del canone dovuto.

Art. 3.

Le attività, di cui al secondo comma dell'articolo precedente, si sviluppano nelle seguenti fasi:

1) prospezione consistente in rilievi superficiali estesa a tutto il sottofondo del mare territoriale e della piattaforma continentale italiana e volta ad accertarne le caratteristiche geo-minerarie;

2) prospezione analoga alla precedente ma in zona delimitata, consentita con carattere di non esclusività;

3) ricerca esclusiva in zona avente configurazione ed estensione obbligata, consistente in tutte le operazioni volte al rinvenimento di giacimenti, ivi comprese le perforazioni meccaniche;

4) coltivazione esclusiva in area compresa nell'ambito del permesso di ricerca e volta allo sfruttamento del giacimento rinvenuto.

La fase di cui al punto 1) ha carattere di priorità assoluta: essa è riservata, in temporanea esclusiva, all'Ente nazionale idrocarburi.

La fase di cui al punto 2) non ha carattere di obbligatorietà e può essere consentita sia antecedentemente che contemporaneamente alle fasi 3) e 4); la fase di cui al punto 3) è obbligatoria per il passaggio alla fase della coltivazione, di cui al punto 4).

Art. 4.

Salvo quanto disposto dalle norme della presente legge, da quelle di polizia mineraria e da ogni altra disposizione che regoli l'attività mineraria, la tutela dei diritti dello Stato sulla piattaforma continentale resta affidata, secondo le norme del Codice della navigazione, in quanto applicabili, all'autorità marittima.

L'autorità marittima vigila altresì sull'osservanza da parte dei permissionari e dei concessionari degli obblighi e vincoli loro imposti su richiesta del Ministero della marina mercantile.

Capo III

DELLA PROSPEZIONE

Art. 5.

La prospezione consiste in rilievi geografici, geologici e geofisici, eseguiti con qualunque metodo e mezzo, escluse le perforazioni meccaniche di ogni specie, intesi ad accertare la natura del sottofondo marino, di cui all'articolo 2, ai fini della ricerca degli idrocarburi liquidi e gassosi.

L'Ente nazionale idrocarburi deve eseguire una prospezione estensiva su tutto il sottofondo marino, con carattere di temporanea esclusiva, secondo il programma approvato, sentito il Comitato tecnico per gli idrocarburi, con decreto del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, di concerto con il Ministro per le partecipazioni statali e con quello per la marina mercantile per quanto attiene alle prescrizioni concernenti le materie di cui al terzo e quinto comma dello articolo 2.

Ai fini della prospezione di cui al precedente comma, il sottofondo marino viene diviso nelle seguenti zone:

Zona *A*: sottofondo marino adriatico adiacente al territorio della penisola a nord del 44° parallelo, eccezion fatta della zona delimitata al punto 1 della tabella *A* allegata alla legge 10 febbraio 1953, n. 136;

Zona *B*: sottofondo marino adriatico adiacente al territorio della penisola fra il 44° e il 42° parallelo e delle isole Tremiti e Pianosa;

Zona *C*: sottofondo marino adiacente al territorio della Sicilia e delle isole Eolie, Ustica, Egadi, Pantelleria e Pelagie;

Zona *D*: sottofondo marino adriatico e jonico adiacente al territorio della penisola a sud del 42° parallelo;

Zona *E*: sottofondo marino tirrenico adiacente al territorio della penisola, delle isole dell'Arcipelago toscano e delle isole Pontine, nonchè il sottofondo marino adiacente al territorio della Sardegna.

La prospezione deve essere completata entro i seguenti termini massimi a partire dalla data di entrata in vigore della presente legge:

Zona *A*, trenta giorni;

Zona *B*, otto mesi;

Zona *C*, ventisei mesi;

Zone *D* ed *E*, quattordici mesi.

L'esercizio dell'attività di prospezione e di ricerca ai sensi degli articoli 9 e 16 della presente legge potrà essere consentito ai terzi dopo la scadenza dei termini di cui al precedente comma oppure per le zone sulle quali l'Ente nazionale idrocarburi abbia già completato la prospezione.

Art. 6.

Entro i termini indicati nel penultimo comma dello articolo 5, l'Ente nazionale idrocarburi trasmette i risultati, con relativa documentazione, dei lavori eseguiti secondo il programma della prospezione al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato ed a quello delle partecipazioni statali indicando per ogni singola zona le aree, entro la percentuale del 25 per cento, nelle quali devono essere rilasciati all'Ente stesso permessi di ricerca ai sensi del Capo IV della presente legge.

Dette aree devono avere i requisiti prescritti dallo articolo 19.

Art. 7.

Con avviso pubblicato nel *Bollettino ufficiale degli idrocarburi* il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato rende note le modalità con le quali è possibile prendere conoscenza dei risultati dei rilevamenti eseguiti in base al programma di cui all'articolo 5.

Art. 8.

Sulle aree per le quali non sono stati accordati all'Ente nazionale idrocarburi i permessi di cui all'articolo 6, sono rilasciati o permessi non esclusivi di prospezione, ai sensi del presente Capo, o permessi di ricerca, ai sensi del successivo Capo IV.

L'Ente nazionale idrocarburi potrà ottenere nelle aree predette permessi di ricerca, oltre quelli di cui allo articolo 6, dopo trascorsi due anni dal termine di esecuzione della prospezione di cui all'articolo 5, senza peraltro poter concorrere con le istanze di terzi presentate entro il biennio citato.

Art. 9.

Il permesso di prospezione è accordato ai richiedenti cittadini o enti italiani o a società aventi sede sociale in Italia ed alle persone fisiche o giuridiche aventi nazionalità di Stati che ammettano i cittadini, gli enti e le società italiani alla ricerca e alla coltivazione degli idrocarburi liquidi e gassosi nelle rispettive acque territoriali e piattaforme continentali, i quali abbiano capacità tecnica ed economica adeguata all'esecuzione delle operazioni di prospezione, con decreto del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, sentito il Comitato tecnico per gli idrocarburi, di concerto con quello per la marina mercantile per quanto attiene alle prescrizioni concernenti le materie di cui al terzo e quinto comma dell'articolo 2.

Art. 10.

Il permesso di prospezione non è esclusivo.

Esso è accordato, per la durata di un anno, su aree continue delimitate mediante il reticolato geografico di meridiani e paralleli, salvo per il lato che coincide con la linea costiera o con la linea che segna il limite esterno della piattaforma continentale italiana di cui allo articolo 1 o con il perimetro della zona di esclusiva dell'Ente nazionale idrocarburi di cui alla legge 10 febbraio 1953, n. 136, o con il perimetro dei permessi di ricerca o delle concessioni di coltivazione già accordati e confermati ai sensi della presente legge.

Non possono formare oggetto di permesso di prospezione le aree già accordate in permesso di ricerca o in concessione di coltivazione a terzi. Entro tali aree il titolare di un permesso di prospezione per le aree adiacenti può tuttavia eseguire rilievi con il consenso del permissionario o del concessionario.

Art. 11.

Il titolare del permesso di prospezione di cui allo articolo 9 deve corrispondere allo Stato il canone anticipato di lire sei per ogni ettaro di superficie compresa nell'area del permesso.

E' escluso il rimborso del canone nei casi di decadenza o di rinunzia parziale o totale al permesso.

Art. 12.

Il titolare del permesso di prospezione deve riferire all'autorità mineraria, nei termini e con le modalità indicate nel permesso, sui lavori effettuati ed i risultati ottenuti.

Entro tre mesi dalla scadenza del permesso deve presentare una documentata relazione conclusiva sulla prospezione.

Art. 13.

Il permesso di prospezione non è trasferibile per atto fra vivi.

Art. 14.

Nell'ambito del permesso di prospezione di cui allo articolo 9 possono essere accordati a terzi permessi di ricerca. In tal caso, il titolare del permesso di prospezione potrà operare, nelle aree oggetto dei permessi dei terzi, per un periodo massimo di tre mesi dal conferimento di detti permessi, salvo il consenso dei titolari per l'ulteriore seguito delle operazioni.

Art. 15.

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, di concerto con quello per la marina mercantile, sentito il Comitato tecnico per gli idrocarburi, dichiara decaduto il titolare del permesso di prospezione previa contestazione dei motivi e prefissione di un congruo termine per le duzioni dell'interessato, quando il titolare stesso:

1) perde i requisiti soggettivi di cui all'articolo 9;

2) non corrisponde il canone di cui all'articolo 11;

3) cede il permesso a terzi;

4) non si attiene alle disposizioni delle autorità competenti.

CAPO IV
DEL PERMESSO DI RICERCA

Art. 16.

Il permesso di ricerca è esclusivo ed è accordato ai richiedenti cittadini o enti italiani o a società aventi sede sociale in Italia ed alle persone fisiche e giuridiche aventi nazionalità di Stati che ammettano i cittadini, gli enti e le società italiani alla ricerca e coltivazione degli idrocarburi liquidi e gassosi nelle rispettive acque territoriali e piattaforme continentali, i quali abbiano capacità tecnica ed economica adeguata alle esigenze particolari della ricerca su aree marine.

In caso di concorso di domande per la stessa zona, si tiene conto della razionalità e completezza del programma di lavoro che preveda altresì la sollecita messa in valore dei giacimenti eventualmente rinvenuti, delle garanzie offerte per l'esecuzione di detto programma, con particolare riguardo alle esperienze acquisite nel settore dell'industria estrattiva, e dell'apporto che il richiedente ha già fornito o fornisce alle risorse energetiche del Paese.

A parità di condizioni vale il criterio della priorità di presentazione delle domande.

Sono considerate domande concorrenti, ai fini del secondo comma, quelle presentate nelle more della istruttoria e, in ogni caso, non oltre tre mesi dalla pubblicazione della prima domanda nel *Bollettino ufficiale degli idrocarburi*.

Art. 17.

La domanda intesa a ottenere il permesso di ricerca deve essere presentata al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, il quale la trasmette al Ministero della marina mercantile per un preventivo parere di massima. Eseguita poi l'istruttoria di propria competenza, sottopone l'istanza stessa al parere del Comitato tecnico per gli idrocarburi, di cui al successivo articolo 45, ai fini dell'assegnazione del titolo e dell'approvazione del relativo programma di lavoro.

In caso di accoglimento della domanda il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato partecipa le proprie decisioni a quello della marina mercantile per la determinazione degli obblighi e dei vincoli, alla cui osservanza è condizionato il permesso.

Il permesso è rilasciato con decreto del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, di concerto con quello per la marina mercantile per quanto attiene alle prescrizioni concernenti le materie di cui al terzo e quinto comma dell'articolo 2.

Art. 18.

Il permesso di ricerca può essere intestato a più soggetti, persone fisiche o giuridiche, comprese le società per azioni, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 16, secondo le quote indicate nelle domande di permesso.

I contitolari sono solidamente tenuti verso la pubblica Amministrazione per gli obblighi attinenti all'esercizio dell'attività mineraria e rispondono egualmente in via solidale anche nei confronti dei terzi. Essi debbono nominare un solo rappresentante per tutti i rapporti con l'Amministrazione e con i terzi.

La perdita dei requisiti di cui all'articolo 16 o il ritiro per qualsiasi motivo di uno o più contitolari non comporta la decadenza o la revoca del permesso se gli altri contitolari assumono a loro carico la quota o le quote di colui o coloro venuti meno, salvi restando gli eventuali diritti dei terzi.

La quota di uno o più contitolari non può essere ceduta senza l'autorizzazione del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, sentiti gli altri contitolari del permesso.

I decreti di autorizzazione sono soggetti, per ogni trasferimento, al pagamento della tassa di concessione governativa di lire 500 mila.

La cessione che non sia stata preventivamente autorizzata è nulla tanto fra le parti quanto nei confronti dell'Amministrazione, salva l'applicazione dell'articolo 41, punto 7.

Art. 19.

Il permesso di ricerca non può essere accordato per un'area superiore a 100.000 ettari.

L'area del permesso deve essere continua e compatta e deve essere delimitata da archi di meridiano e di parallelo di lunghezza pari ad un minuto primo o ad un multiplo di esso, salvo per il lato che coincide con la linea costiera, o con la linea che segna il limite esterno della piattaforma continentale italiana di cui all'articolo 1, o con il perimetro della zona di esclusiva dell'Ente nazionale idrocarburi di cui alla legge 10 febbraio 1953, n. 136, o con il perimetro dei permessi di ricerca o delle concessioni già accordati e confermati ai sensi della presente legge.

I vertici dell'area del permesso sono espressi in gradi e minuti primi.

La lunghezza dell'area del permesso, intesa come distanza fra i vertici estremi, non deve essere superiore a quattro volte la larghezza media dell'area stessa.

I permessi di ricerca accordati ai sensi dei commi precedenti non sono computati ai fini dei limiti complessivi indicati all'articolo 3 della legge 11 gennaio 1957, n. 6.

E' ammessa la contiguità delle aree di permessi accordati rispettivamente su aree di terraferma e su aree marine, direttamente o indirettamente, allo stesso soggetto.

Art. 20.

La durata del permesso è di sei anni.

Il titolare del permesso ha diritto, salvo quanto disposto nel seguente articolo 25, a due successive proroghe, ciascuna di tre anni, se ha adempiuto agli obblighi derivanti dal permesso.

Il permissionario deve presentare, per ciascuna proroga, il programma dei lavori che è tenuto a eseguire nel nuovo periodo di vigenza del permesso: il programma stesso deve essere approvato, sentito il Comitato tecnico per gli idrocarburi, con il decreto che conferisce la proroga.

La proroga è concessa con decreto del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, di concerto con quello per la marina mercantile per quanto attiene alle prescrizioni concernenti le materie di cui al terzo e quinto comma dell'articolo 2.

Colui che sia decaduto dal permesso di ricerca, o vi abbia rinunciato, o non abbia ottenuto proroghe o alla scadenza del termine delle proroghe stesse non abbia ottenuto la concessione, non può ottenere nuovo permesso di ricerca per la stessa area se non dopo un quinquennio dalla cessazione del permesso.

Art. 21.

Il titolare del permesso è tenuto ad iniziare le indagini geologiche e geofisiche e le perforazioni nei termini stabiliti nel permesso.

Il termine non può essere superiore a dodici mesi dalla comunicazione del permesso per le indagini geologiche e geofisiche e a quarantotto mesi dall'inizio delle stesse per le perforazioni.

Le perforazioni relative ai permessi adiacenti alla costa possono essere anche eseguite nella terraferma mediante pozzi orientati verso il mare, con le particolari cautele, modalità e condizioni che saranno imposte dall'Ingegnere capo della competente sezione dell'Ufficio nazionale minerario per gli idrocarburi, sentito il titolare dell'eventuale permesso sull'area litoranea.

Contro le determinazioni dell'Ingegnere capo è ammesso ricorso al Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, il quale decide, sentito il Comitato tecnico per gli idrocarburi.

Ove il pozzo debba essere ubicato su zona di demanio marittimo ovvero nella zona contigua prevista dallo articolo 55 del Codice della navigazione, il titolare del permesso deve richiedere apposita autorizzazione o concessione all'autorità marittima secondo le norme del Codice stesso e del relativo Regolamento di esecuzione.

Art. 22.

Il titolare del permesso deve:

1) svolgere il programma di lavoro entro i termini stabiliti nel permesso;

2) riferire all'autorità mineraria, nei termini e con le modalità indicate nel permesso, sulle indagini effettuate e sottoporre preventivamente il programma relativo alla tecnica di perforazione di ciascun pozzo alla approvazione dell'autorità mineraria, dando notizie sull'andamento dei lavori e sui risultati ottenuti;

3) entro quindici giorni dal rinvenimento di idrocarburi, darne notizia all'autorità mineraria;

4) comunicare all'autorità mineraria le notizie di carattere economico e tecnico e gli altri dati che essa richieda;

5) conservare, con le modalità indicate nel permesso, i campioni dei materiali solidi, liquidi e gassosi ritrovati durante i lavori ed i campioni dei minerali rinvenuti;

6) consegnare all'autorità mineraria i campioni che essa richieda;

7) osservare le disposizioni della legge e dei regolamenti minerari nonchè quelle previste nel permesso e le prescrizioni che venissero impartite dall'autorità mineraria, ai fini della regolare esecuzione del programma, e dall'autorità marittima per quanto concerne le materie di cui al terzo e quinto comma dell'articolo 2.

Art. 23.

Il titolare del permesso deve corrispondere allo Stato un canone annuo di lire dieci per ogni ettaro di superficie compresa nell'area del permesso.

Il canone annuo è aumentato a lire venti per il primo triennio di proroga ed a lire trenta per il secondo triennio.

Il canone predetto è pagato anticipatamente per ogni anno di durata del permesso, concesso o prorogato.

In caso di decadenza o rinunzia totale o parziale è comunque dovuto il canone per l'anno in corso.

Art. 24.

Il titolare del permesso può rinunziare anche a parte dell'area di ricerca, ma ciascuna rinunzia può comprendere solo superfici continue e compatte non inferiori ai diecimila ettari, adiacenti al perimetro dell'area oggetto del permesso. L'area residua del permesso deve avere le caratteristiche di cui all'articolo 19.

Art. 25.

Alla scadenza del primo periodo del permesso l'area della ricerca è ridotta del 25 per cento e, alla scadenza della prima proroga, di un altro 25 per cento dell'area inizialmente concessa.

La riduzione è fatta su un'area continua, compatta e adiacente al perimetro dell'area oggetto del permesso, indicata dal titolare, computando quelle che hanno formato oggetto di rinunzia ma non quelle ottenute in concessione.

L'area residua del permesso deve avere le caratteristiche di cui all'articolo 19.

Non si fa luogo a riduzione quando l'area da restituire sia inferiore a 10.000 ettari.

Art. 26.

Non possono essere accordati ad una stessa persona, ente o società, direttamente o indirettamente, ad eccezione dell'Ente nazionale idrocarburi, più permessi di ricerca quando l'area complessiva risulti superiore ad 1 milione di ettari.

CAPO V
DELLA COLTIVAZIONE

Art. 27.

Al titolare del permesso che, mediante la perforazione di un pozzo, abbia rinvenuto idrocarburi liquidi o gassosi, è concessa la coltivazione entro un'area che comprende il pozzo stesso, se la capacità produttiva del pozzo e gli altri elementi di valutazione geo-mineraria disponibili giustificano tecnicamente ed economicamente lo sviluppo del giacimento scoperto.

L'area di cui al comma precedente deve essere tale da consentire il razionale sviluppo del giacimento scoperto.

La domanda di concessione deve essere presentata al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, corredata del programma dei lavori di sviluppo e dei lavori di ricerca previsti nell'ambito della concessione, a pena di decadenza entro un anno dal riconoscimento da parte dell'Ufficio nazionale minerario per gli idrocarburi del ritrovamento e delle caratteristiche di cui al comma primo.

Il programma indica il termine entro il quale si prevede di completare lo sviluppo del campo e di dare inizio alla coltivazione.

La concessione, previo accertamento dell'adempimento degli obblighi derivanti dal permesso, è rilasciata, sentito il Comitato tecnico per gli idrocarburi, con decreto del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, di concerto con quello per la marina mercantile per quanto attiene alle prescrizioni concernenti le materie di cui al terzo e quinto comma dell'articolo 2.

Con lo stesso decreto sono determinate l'estensione e la configurazione dell'area della concessione, è approvato il programma di sviluppo del campo di coltivazione e ne è fissato il termine di ultimazione ed è altresì approvato il programma dei lavori di ricerca previsti nell'ambito della concessione.

Le disposizioni di cui all'articolo 18 della presente legge in materia di contitolarità si estendono alle concessioni di coltivazione, in quanto applicabili. A ciascun contitolare di una concessione di coltivazione spetta una parte dei prodotti dell'attività estrattiva, in ragione della rispettiva quota, salva diversa pattuizione fra i contitolari.

La concessione è regolata dal disciplinare tipo vigente all'atto del rilascio del relativo permesso.

Art. 28.

L'area della concessione deve essere continua, delimitata da archi di meridiano e di parallelo di lunghezza pari ad un minuto primo o ad un multiplo di esso, salvo per il lato che coincide con la linea costiera, o con la linea che segna il limite esterno della piattaforma continentale italiana di cui all'articolo 1, o con il perimetro della zona di esclusiva dell'Ente nazionale idrocarburi di cui alla legge 10 febbraio 1953, n. 136, o con il perimetro di permessi di ricerca o di concessione già accordati e confermati ai sensi della presente legge.

I vertici dell'area della concessione sono espressi in gradi e minuti primi.

Nell'ambito dello stesso permesso possono essere accordate più concessioni di coltivazione.

Art. 29.

La durata della concessione è di trenta anni.

Decorsi i due terzi del suddetto periodo, il concessionario ha diritto ad una proroga di dieci anni se ha eseguito i programmi di coltivazione e di ricerca e se ha adempiuto a tutti gli obblighi derivanti dalla concessione.

La proroga è disposta alle stesse condizioni della concessione originaria, con decreto del Ministro per

l'industria, il commercio e l'artigianato, di concerto con quello per la marina mercantile per quanto attiene alle prescrizioni concernenti le materie di cui al terzo e quinto comma dell'articolo 2.

Art. 30.

Il concessionario deve:

1) effettuare in ogni tempo la coltivazione secondo le regole della tecnica al fine di non danneggiare il giacimento, attuando uno sviluppo organico dei lavori senza ingiustificate soste;

2) riferire all'autorità mineraria, nei termini e con le modalità indicate nella concessione, sull'andamento dei lavori in corso, sui risultati ottenuti e sulle ulteriori ricerche svolte entro il perimetro della concessione;

3) comunicare all'autorità mineraria le notizie di carattere economico-tecniche e gli altri dati che essa richieda;

4) conservare, con le modalità indicate nella concessione, i campioni dei materiali solidi, liquidi e gassosi ritrovati durante i lavori di ulteriori ricerche e i campioni dei minerali rinvenuti;

5) consegnare all'autorità mineraria i campioni che essa richieda;

6) osservare oltre che le disposizioni di legge e dei regolamenti minerari quelle previste nel decreto di concessione e le prescrizioni che gli venissero impartite dall'autorità mineraria al fine di quanto prescritto al precedente numero 1) e dall'autorità marittima per quanto concerne le materie di cui al terzo e quinto comma dell'articolo 2.

Art. 31.

Le opere necessarie per la ricerca, la coltivazione, la raccolta e il trasporto degli idrocarburi in terraferma, con esclusione delle zone di demanio marittimo e di quelle indicate nell'articolo 55 del Codice della navigazione, sono dichiarate di pubblica utilità nonchè urgenti e indifferibili a tutti gli effetti della legge 25 giugno 1865, n. 2359, e successive modificazioni ed integrazioni, con l'approvazione dei relativi progetti da parte del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato.

I progetti approvati sono depositati presso i Comuni dove deve aver luogo l'espropriazione, ai sensi dell'articolo 17 della legge 25 giugno 1865, n. 2359.

Le opposizioni circa la necessità e le modalità delle opere sono proposte al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato nel termine di cui all'articolo 18 della citata legge e sono decise dal Ministro stesso con decreto motivato.

Indipendentemente da quanto previsto dai commi precedenti, il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, può, con decreto motivato, su richiesta del permissionario o del concessionario, disporre l'occupazione, per non oltre un biennio, di beni riconosciuti indispensabili per l'esecuzione di lavori direttamente connessi alla ricerca e alla coltivazione, determinando provvisoriamente l'indennità di occupazione.

I provvedimenti di occupazione d'urgenza e quelli di occupazione temporanea sono resi esecutivi dal prefetto.

Art. 32.

Il concessionario deve corrispondere anticipatamente allo Stato, per ciascun anno di durata della concessione, un canone di lire quaranta per ogni ettaro dell'area compresa nella concessione.

In caso di decadenza o rinunzia totale o parziale è comunque dovuto il canone per l'anno in corso.

Art. 33.

Il titolare di ciascuna concessione è tenuto a corrispondere allo Stato una aliquota del prodotto della coltivazione da consegnarsi in località di terraferma da determinarsi con decreto del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, con rimborso al concessionario da parte dello Stato di tutte le spese dirette e indirette di trasporto, da bocca di pozzo al punto di consegna, e di conservazione di tale aliquota a decorrere dalla data stabilita per la consegna.

L'aliquota dovuta è pari all'8 per cento della quantità di idrocarburi liquidi ed al 5 per cento degli idrocarburi gassosi estratti.

L'aliquota non è dovuta per le produzioni che siano andate disperse, bruciate, impiegate negli usi di cantiere e in operazioni di campo oppure reimmesse nel giacimento.

Sono esenti dal pagamento dell'aliquota le produzioni che non superino complessivamente nell'anno cinquantamila tonnellate di idrocarburi liquidi e 200 milioni di metri cubi di gas naturale.

Con decreto del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, di concerto con quello per le finanze, può essere stabilito, con preavviso di sei mesi, che il concessionario corrisponda, per periodi determinati, invece del prodotto in natura, il valore di esso calcolato a bocca di pozzo e determinato con le modalità di cui al disciplinare tipo, previsto dall'articolo 40 della presente legge.

Art. 34.

La parte non superiore al 50 per cento degli utili dichiarati dalle società e dagli enti tassabili in base a bilancio, realizzati nell'esercizio di attività di coltivazione di idrocarburi nelle aree di cui all'articolo 2, è esente da imposta di ricchezza mobile categoria *B* nei venti esercizi successivi alla entrata in vigore della presente legge, purchè investita direttamente nella prospezione non esclusiva o nella ricerca esclusiva di idrocarburi liquidi e gassosi, o in ambedue le fasi, esplicate sia nel mare territoriale, sia nella piattaforma continentale, sia nelle zone del territorio nazionale soggette alla disciplina della legge 11 gennaio 1957, n. 6.

L'esenzione compete fino alla concorrenza del 50 per cento del costo dell'attività prevista nel precedente comma.

Per ottenere l'esenzione prevista nel primo comma, le società e gli enti tassabili in base a bilancio devono farne esplicita richiesta in sede di dichiarazione annuale dei redditi, indicando altresì la parte degli utili che intendono investire. Alla dichiarazione deve essere unito un progetto di massima degli investimenti, che specifichi la data di inizio e di ultimazione delle opere, il loro costo ed il piano di finanziamento delle stesse.

L'esenzione è applicata, in via provvisoria, in base alla dichiarazione per un importo non superiore al 50 per cento del reddito dichiarato, e, in via definitiva, in base alle risultanze della documentazione ed osservate le condizioni previste nel comma seguente.

Le opere per la ricerca di idrocarburi liquidi e gassosi debbono essere iniziate entro un anno dalla presentazione della dichiarazione ed ultimate entro un

sessennio dalla data stessa. La data di inizio e di ultimazione dei lavori, nonchè l'ammontare dei costi sostenuti, dovranno essere comprovati mediante certificati rilasciati dalla Sezione dell'Ufficio nazionale minerario per gli idrocarburi competente territorialmente.

La certificazione prevista nel precedente comma deve essere presentata all'Ufficio distrettuale delle imposte dirette competente entro 180 giorni dalla ultimazione dei lavori di prospezione e di ricerca previsti.

Qualora risulti che l'attività programmata non sia stata iniziata ed espletata nei termini, si fa luogo, entro due anni dalla scadenza del termine di sei anni indicato nel quinto comma del presente articolo, al recupero dell'imposta provvisoriamente esonerata e si applica a carico della società o dell'ente una sopratassa pari al 50 per cento dell'imposta medesima.

Art. 35.

Con decreto del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, di concerto con i Ministri per le finanze e per il tesoro, sentito il Comitato tecnico per gli idrocarburi, sarà imposta ai concessionari l'adozione di un bilancio tipo.

Il bilancio delle società e degli enti di cui al comma precedente dovrà essere costituito da:

uno stato patrimoniale;

un conto economico generale a struttura analitica dei costi, ricavi e rimanenze.

A partire dal primo esercizio successivo all'entrata in vigore della presente legge, le società e gli enti predetti debbono trasmettere, entro trenta giorni dall'approvazione, copia del proprio bilancio al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

Art. 36.

Il concessionario può chiedere l'ampliamento dell'area della concessione, purchè nell'ambito del permesso ancora vigente, oppure rinunciare anche a parte della superficie compresa nel perimetro della concessione stessa.

L'area ampliata ovvero ridotta ai sensi del comma precedente deve avere i requisiti di cui all'articolo 28.

Sulla richiesta del concessionario provvede il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, di concerto con quello per la marina mercantile per quanto attiene alle prescrizioni concernenti le materie di cui al terzo e quinto comma dell'articolo 2.

Art. 37.

La gestione degli idrocarburi liquidi e gassosi, corrisposti allo Stato ai sensi del precedente articolo 33, è affidata all'Ente nazionale idrocarburi ed è regolata da apposita convenzione stipulata con l'Ente stesso dal Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato e da quelli per le finanze e per il tesoro.

Capo VI
DISPOSIZIONI PER L'ENTE NAZIONALE IDROCARBURI

Art. 38.

L'Ente nazionale idrocarburi svolge l'attività di cui all'articolo 5 a mezzo di società controllate.

Lo stesso Ente esercita l'attività di prospezione non esclusiva nonchè le attività di ricerca e di coltivazione nelle zone ad esso assegnate, attraverso società controllate o collegate le quali possono agire anche in contitolarità con terzi.

Nelle aree assegnate all'Ente nazionale idrocarburi ai sensi del primo comma dell'art. 6, l'Ente stesso, ove agisca con terzi, dovrà essere sempre in posizione maggioritaria.

Le società di cui al secondo comma hanno facoltà di avvalersi del contributo tecnico di imprese specializzate e possono anche costituire, ai fini dell'esecuzione della ricerca e della coltivazione, associazioni in partecipazione con altre imprese.

Gli atti relativi ai permessi di prospezione di cui all'art. 9, a quelli di ricerca ed alle concessioni di coltivazione intestati alle società di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, compresi quelli previsti nei successivi articoli 47 e 53, sono emanati d'intesa con il Ministro per le partecipazioni statali.

Capo VII
DISPOSIZIONI COMUNI

Art. 39.

I dati e le notizie di carattere tecnico ed economico relativi alla prospezione, alla ricerca e alla coltivazione, forniti all'Amministrazione dai titolari dei permessi e concessioni e che rivestono carattere di riservatezza, quali i rilievi geofisici con le interpretazioni relative, i profili geologici dei pozzi con le diagrafie, le correlazioni relative, l'entità delle riserve, non possono essere resi pubblici senza il consenso scritto degli interessati.

I dati e le notizie di cui sopra, relativi a permessi o concessioni revocati, scaduti o rinunciati, o concernenti aree restituite in base agli articoli 24, 25 e 36, possono essere resi pubblici dall'Amministrazione soltanto dopo due anni dalla cessazione dei rispettivi titoli.

L'Amministrazione ha peraltro facoltà, in ogni caso, di utilizzare tutti gli elementi comunque in suo possesso per la pubblicazione dei risultati di carattere generale o regionale derivanti dalla elaborazione collettiva degli elementi medesimi.

Nulla è innovato alle disposizioni vigenti per quanto riguarda la divulgazione dei dati statistici.

Nel *Bollettino ufficiale degli idrocarburi* sono pubblicati anche gli atti indicati nel secondo comma dello art. 43 della legge 11 gennaio 1957, n. 6, e relativi alla materia regolata dalla presente legge.

Art. 40.

Con disciplinare tipo, da approvare con decreto del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, sentito il Comitato tecnico per gli idrocarburi, sono fissate le particolari condizioni e le modalità di esecuzione relative ai permessi ed alle concessioni in applicazione del titolo primo della presente legge.

Il disciplinare tipo sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Art. 41.

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, di concerto con quello per la marina mercantile,

sentito il Comitato tecnico per gli idrocarburi, dichiara decaduto il titolare del permesso, previa contestazione dei motivi e prefissione di un congruo termine per le deduzioni dell'interessato, quando il titolare stesso:

1) perde i requisiti soggettivi di cui al precedente art. 16, salvo il caso previsto al terzo comma dell'articolo 18;

2) non inizia i lavori nei termini prescritti;

3) non svolge i programmi alla esecuzione dei quali il permesso è stato subordinato e non si attiene alle disposizioni delle autorità minerarie e marittime;

4) non chiede la concessione di coltivazione nel termine previsto dal precedente art. 27;

5) sospende i lavori senza averne avuto autorizzazione e persiste nella sospensione nonostante diffida;

6) non corrisponde nei termini il canone;

7) cede il permesso senza averne avuta autorizzazione;

8) procede alla estrazione ed alla utilizzazione delle sostanze minerali senza averne avuta autorizzazione;

9) non adempie agli altri obblighi derivanti dalla presente legge ed imposti dal permesso a pena di decadenza.

Art. 42.

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, di concerto con quello per la marina mercantile, sentito il Comitato tecnico per gli idrocarburi, dichiara decaduto il titolare della concessione, previa contestazione dei motivi e prefissione di un congruo termine per le deduzioni dell'interessato, quando il titolare stesso:

1) perde i requisiti soggettivi di cui all'art. 16, salvo il caso previsto al terzo comma dell'art. 18;

2) non svolge il programma di sviluppo del campo entro il termine prescritto nel decreto di concessione;

3) non si attiene alle disposizioni impartite dalla autorità mineraria e marittima;

4) riduce, senza apposita autorizzazione e senza provata giustificazione tecnica, la produzione media della concessione;

5) sospende i lavori senza averne autorizzazione e persiste nella sospensione nonostante diffida;

6) non corrisponde nei termini il canone, i tributi, l'aliquota di prodotto e quanto altro dovuto ai sensi del decreto di concessione;

7) trasferisce la concessione senza averne avuta autorizzazione;

8) non adempie agli obblighi derivanti dai numeri 1), 2), 3) e 6) dell'art. 30 della presente legge;

9) non osserva gli altri obblighi, per la inadempienza dei quali la concessione prevede espressamente la sanzione della decadenza.

Art. 43.

La competenza dell'Ufficio nazionale minerario per gli idrocarburi è estesa alla materia disciplinata dal titolo primo della presente legge.

La competenza territoriale delle Sezioni del predetto Ufficio è stabilita come risulta dalla tabella *A* allegata alla presente legge.

Resta ferma la competenza degli organi della Regione siciliana sul controllo dell'attività che si esplica nello ambito dei permessi e delle concessioni, che all'atto dell'entrata in vigore della presente legge risultano accordati nel mare territoriale adiacente alle coste della Regione stessa e che saranno rinnovati ai sensi del successivo art. 53.

Art. 44.

Ai fini dell'esercizio dei poteri attribuiti dal titolo primo della presente legge al Ministero della marina mercantile, l'ambito della competenza dei Compartimenti marittimi è stabilito come risulta dalla tabella *B* allegata alla presente legge.

Art. 45.

Il Comitato tecnico per gli idrocarburi, per i pareri previsti nella presente legge, è integrato dai seguenti componenti:

un funzionario del Ministero degli affari esteri;

un funzionario del Ministero della difesa;

un funzionario del Ministero della marina mercantile;

un funzionario del Ministero del bilancio e della programmazione economica;

designati dai rispettivi Ministri.

Per i pareri sulle istanze di rinnovo dei permessi e delle concessioni, rilasciati prima dell'entrata in vigore della presente legge dalla Regione siciliana, ai sensi e per gli effetti di cui al successivo art. 53, il Comitato sarà integrato con un rappresentante della Regione stessa.

Art. 46.

I permessi di prospezione, i permessi di ricerca e le concessioni di coltivazione, rilasciati a norma degli articoli 9, 17 e 27 della presente legge, sono soggetti alla tassa di concessione governativa nelle seguenti misure:

a) permessi di prospezione: L. 10.000;

b) permessi di ricerca: L. 40.000;

c) concessioni di coltivazione: L. 80.000.

Alla tassa di cui alla lettera *c*) sono soggetti anche i decreti di ampliamento dell'area della concessione di coltivazione, emanati a norma dell'art. 36 della presente legge.

Capo VIII

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 47.

Le disposizioni contenute nel titolo primo della presente legge si applicano anche ai permessi di ricerca ed alle concessioni di coltivazione in corso alla data della sua entrata in vigore.

Ai permissionari ed ai concessionari, che all'atto del conferimento del rispettivo titolo abbiano sottoscritto l'impegno a sottostare ad ogni futura norma legislativa e regolamentare sulla ricerca e coltivazione degli idrocarburi nella piattaforma continentale, saranno confermati i permessi o le concessioni, purchè abbiano adempiuto a tutti gli obblighi derivanti dal permesso o dalla concessione.

La conferma del permesso o della concessione è disposta su istanza dell'interessato e semprechè sussistano le condizioni di cui al comma precedente, con decreto del Ministro per l'industria, il commercio e lo artigianato, sentito il Comitato tecnico per gli idrocarburi, di concerto con il Ministro per la marina mercantile per quanto attiene alle prescrizioni concernenti le materie di cui al terzo e quinto comma dell'art. 2.

Il decreto indica quale parte del tempo trascorso dalla data in cui i permessi e le concessioni sono stati accordati debba essere considerata agli effetti degli articoli 20 e 29, approva il programma che il titolare del permesso o della concessione deve svolgere per la prosecuzione della ricerca o dello sviluppo del campo o della coltivazione e stabilisce ogni altro obbligo in conformità alle disposizioni del titolo primo della presente legge.

I titolari decadono dal permesso o dalla concessione, senza diritto ad alcun indennizzo o rimborso di canone già corrisposto, se non presentano l'istanza di conferma entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 48.

Le conferme, proroghe e riduzioni di permessi e di concessioni in corso alla data di entrata in vigore della presente legge possono essere concesse, sentito il Comitato tecnico per gli idrocarburi, anche se le rispettive aree non siano conformi al disposto degli articoli 19 e 28.

Art. 49.

Gli impianti di ricerca e di coltivazione nella piattaforma continentale italiana sono soggetti alle leggi dello Stato.

Le attribuzioni spettanti agli organi statuali nelle rispettive materie sono esercitate dagli organi che hanno competenze sul litorale più vicino all'impianto.

Gli atti ed i fatti compiuti a bordo di detti impianti sono regolati ai sensi degli articoli 4 e 5 del Codice della navigazione, approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, fino al momento in cui gli impianti stessi sono in navigazione.

Art. 50.

Per la sicurezza e la salute dei lavoratori, per il regolare svolgimento delle lavorazioni nel rispetto della sicurezza dei terzi e delle attività di preminente interesse generale nonchè per il buon governo dei giacimenti, si applicano le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1959, n. 128.

Art. 51.

I ruoli organici della carriera direttiva dell'Ufficio nazionale minerario per gli idrocarburi e della carriera di concetto del Corpo delle miniere di cui al quadro 1 del decreto del Presidente della Repubblica del 6 gennaio 1958, n. 413, e al quadro 6 della tabella *C* del decreto del Presidente della Repubblica 22 gennaio 1964, n. 2, sono sostituiti con i quadri 1 e 2 della tabella *C* allegati alla presente legge.

Art. 52.

Alle spese per l'espletamento dei compiti nel settore della ricerca e coltivazione degli idrocarburi liquidi e gassosi nel mare territoriale e nella piattaforma continentale, assegnati dalla presente legge al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e a quelle per l'attuazione del precedente articolo 51, si provvede con la somma di lire 100 milioni da iscrivere nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

Per l'esercizio finanziario 1967 si provvede all'onere relativo mediante riduzione del fondo iscritto al capitolo 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1967.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con proprio decreto, alle occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 53.

Entro il termine di 120 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, i titolari di permessi di ricerca e di concessioni di coltivazione, rilasciati dalla Regione siciliana nel mare territoriale adiacente al suo territorio, devono chiedere il rinnovo del rispettivo titolo al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

Il rinnovo del titolo, previo accertamento dell'osservanza degli obblighi assunti e sentito il Comitato tecnico per gli idrocarburi, è accordato in conformità alle disposizioni della presente legge con decreto del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, di concerto con quello per la marina mercantile per quanto attiene alle prescrizioni concernenti le materie di cui al terzo e quinto comma dell'articolo 2.

Art. 54.

L'aliquota in natura stabilita dall'articolo 33, quando è corrisposta per le concessioni di coltivazione relative a giacimenti siti nel sottofondo del mare territoriale adiacente alle coste delle Regioni a statuto speciale, è, per una terza parte, devoluta alle Regioni stesse, per essere destinata allo sviluppo delle loro attività economiche ed al loro incremento industriale.

Art. 55.

Gli idrocarburi liquidi e gassosi estratti dal sottofondo marino di cui all'articolo 2 sono destinati in via prioritaria al mercato nazionale. Essi non possono essere esportati senza l'autorizzazione del Ministro per il commercio con l'estero, di concerto con il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato.

Gli idrocarburi gassosi estratti dal sottofondo marino di cui all'articolo 2 non possono essere venduti o comunque utilizzati dal concessionario, salvo per gli impieghi di cui al terzo comma dell'articolo 33, se non siano stati offerti in vendita all'Ente nazionale idrocarburi in via prioritaria.

In caso di mancato accordo fra le parti le condizioni di vendita saranno stabilite dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentite le parti interessate e il Comitato tecnico per gli idrocarburi.

I programmi di impiego degli idrocarburi gassosi sono sottoposti all'approvazione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di intesa con il Ministero delle partecipazioni statali, che deciderà sulla base dei programmi di settore deliberati dal Comitato interministeriale per la programmazione economica.

TITOLO II

Modificazioni alla legge 11 gennaio 1957, n. 6

CAPO I

DELLA PROSPEZIONE

Art. 56.

Ai fini della ricerca degli idrocarburi liquidi e gassosi, il Ministro per l'industria, il commercio e l'arti-

gianato può autorizzare, nelle zone sottoposte alla disciplina della legge 11 gennaio 1957, n. 6, un'attività di prospezione consistente in rilievi geologici, geofisici e geochimici, eseguiti con qualunque metodo o mezzo, escluse le perforazioni meccaniche fatta eccezione per quelle necessarie per compiere i rilievi geofisici.

L'attività di cui al comma precedente è regolata, con gli opportuni adattamenti, dalle norme degli articoli dal 9 al 15 della presente legge e da quelle, in quanto applicabili, contenute nelle leggi minerarie attualmente in vigore.

CAPO II

DEL PERMESSO DI RICERCA

Art. 57.

L'articolo 2 della legge 11 gennaio 1957, n. 6, è sostituito dal seguente:

« Il permesso di ricerca è esclusivo ed è accordato ai richiedenti cittadini o enti italiani o società aventi sede sociale in Italia e alle persone fisiche e giuridiche aventi nazionalità di Stati che ammettano i cittadini, gli enti e le società italiane alla ricerca e coltivazione degli idrocarburi liquidi e gassosi nei rispettivi territori, purchè abbiano capacità tecnica ed economica adeguata.

Il permesso è rilasciato con decreto del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, sentito il Comitato tecnico per gli idrocarburi. Con lo stesso decreto è approvato il programma dei lavori che il richiedente intende effettuare.

In caso di concorso di domanda per la stessa zona si tiene conto della presentazione di un programma di lavoro che preveda la più razionale e completa ricerca ed assicuri la più sollecita messa in valore dei giacimenti eventualmente rinvenuti, delle garanzie offerte per l'esecuzione di detto programma, con particolare riguardo alle esperienze acquisite nel settore dell'industria estrattiva, e dell'apporto che il richiedente ha già fornito o fornisce alle risorse energetiche del Paese.

A parità di condizioni vale il criterio della priorità di presentazione delle domande.

Sono considerate domande concorrenti, ai fini del quarto comma, quelle presentate nelle more dell'istruttoria e, in ogni caso, non oltre tre mesi dalla pubblicazione della prima domanda nel *Bollettino ufficiale degli idrocarburi* ».

Art. 58.

Il primo e il secondo comma dell'articolo 3 della legge 11 gennaio 1957, n. 6, sono sostituiti dai seguenti:

« Il permesso di ricerca non può essere accordato per una area superiore a 70 mila ettari.

Possono tuttavia essere accordati ad una stessa persona, ente, o società, direttamente o indirettamente, più permessi di ricerca purchè l'area complessiva non risulti superiore ai 500 mila ettari in tutto il territorio dello Stato ».

Art. 59.

L'articolo 6 della legge 11 gennaio 1957, n. 6, è sostituito dal seguente:

« L'area del permesso di ricerca deve essere continua e compatta e deve essere delimitata da archi di meridiano e di parallelo di lunghezza pari a un minuto primo o a un multiplo di esso salvo per il lato che eventualmente coincida con la frontiera dello Stato o con la linea costiera o con il perimetro delle zone delimitate nella Tabella *A* ed annessa cartina allegata alla legge 10 febbraio 1953, n. 136, o con il perimetro dei permessi di ricerca e delle concessioni di coltivazione già accordati.

I vertici dell'area del permesso sono espressi in gradi e minuti primi.

La lunghezza dell'area del permesso, intesa come distanza tra i vertici estremi, non deve essere superiore a quattro volte la larghezza media dell'area stessa ».

Art. 60.

Il primo comma dell'articolo 7 della legge 11 gennaio 1957, n. 6, è sostituito dal seguente:

« La durata del permesso è di quattro anni ».

Art. 61.

L'articolo 10 della legge 11 gennaio 1957, n. 6, è sostituito dal seguente:

« Il titolare del permesso deve corrispondere allo Stato un canone annuo di lire dieci per ogni ettaro di superficie compresa nell'area del permesso.

Il canone annuo è aumentato a lire venti per il primo biennio di proroga e a lire trenta per il secondo biennio.

Il canone predetto è pagato anticipatamente per ogni anno di durata del permesso concesso o prorogato.

In caso di decadenza o rinunzia totale o parziale è comunque dovuto il canone per l'anno in corso ».

CAPO III

DELLA COLTIVAZIONE

Art. 62.

L'articolo 13 della legge 11 gennaio 1957, n. 6, è sostituito dal seguente:

« Al titolare del permesso che, mediante la perforazione di un pozzo, abbia rinvenuto idrocarburi liquidi o gassosi, è concessa la coltivazione entro un'area che comprende il pozzo stesso, se la capacità produttiva del pozzo e gli altri elementi di valutazione geomineraria disponibili giustificano tecnicamente ed economicamente lo sviluppo del giacimento scoperto.

L'area di cui al comma precedente deve essere tale da consentire il razionale sviluppo del giacimento scoperto.

La domanda di concessione deve essere presentata al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, corredata del programma dei lavori di sviluppo e dei lavori di ricerca previsti nell'ambito della concessione a pena di decadenza entro 120 giorni dal riconoscimento da parte dell'Ufficio nazionale minerario per gli idrocarburi del ritrovamento e delle caratteristiche di cui al comma primo.

Il programma indica il termine entro il quale si prevede di completare lo sviluppo del campo e di dare inizio alla coltivazione.

La concessione, previo accertamento dell'adempimento degli obblighi derivanti dal permesso, è rilasciata, sentito il Comitato tecnico per gli idrocarburi, con decreto del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato.

Con lo stesso decreto sono determinate la estensione e la configurazione dell'area della concessione, è approvato il programma di sviluppo del campo di coltivazione, ne è fissato il termine di ultimazione ed è altresì approvato il programma dei lavori di ricerca previsti nell'ambito della concessione.

La concessione è regolata dal disciplinare tipo vigente all'atto del rilascio del permesso ».

Art. 63.

L'articolo 14 della legge 11 gennaio 1957, n. 6, è sostituito dal seguente:

« L'area della concessione deve essere continua, delimitata da archi di meridiano e di parallelo di lunghezza pari a un minuto primo o a un multiplo di esso, salvo per il lato che eventualmente coincida con la frontiera dello Stato o con la linea costiera o con il perimetro delle zone delimitate nella Tabella *A* e annessa cartina allegata alla legge 10 febbraio 1953, n. 136, o con il perimetro dei permessi di ricerca o delle concessioni di coltivazione già accordati.

I vertici dell'area di concessione sono espressi in gradi e minuti primi.

Nell'ambito dello stesso permesso possono essere accordate più concessioni di coltivazione ».

Art. 64.

L'articolo 18 della legge 11 gennaio 1957, n. 6, è sostituito dal seguente:

« La durata della concessione è di trenta anni.

Decorsi i due terzi del suddetto periodo, il concessionario ha diritto ad una proroga di dieci anni se ha eseguito interamente il programma di coltivazione e se ha adempiuto a tutti gli altri obblighi derivanti dalla concessione.

La proroga è disposta alle stesse condizioni della concessione originaria con decreto del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, sentito il Comitato tecnico per gli idrocarburi ».

Art. 65.

L'articolo 21 della legge 11 gennaio 1957, n. 6, è sostituito dal seguente:

« Il concessionario deve corrispondere anticipatamente allo Stato, per ciascun anno di durata della concessione, un canone di lire quaranta per ogni ettaro di superficie compresa nell'area della concessione medesima.

In caso di decadenza o rinuncia totale o parziale è comunque dovuto il canone per l'anno in corso ».

Art. 66.

L'articolo 22 della legge 11 gennaio 1957, n. 6, è sostituito dal seguente:

« Il titolare di ciascuna concessione è tenuto a corrispondere allo Stato un'aliquota del prodotto della coltivazione pari al 9 per cento della quantità di idrocarburi liquidi e gassosi estratti.

L'aliquota non è dovuta per le produzioni che siano andate disperse, bruciate, impiegate negli usi di cantiere o in operazioni di campo oppure reimmesse nel giacimento.

Con decreto del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, di concerto con quello per le finanze, può essere stabilito, con preavviso di sei mesi, che il concessionario corrisponda, per periodi determinati, invece del prodotto in natura, il valore di esso calcolato a bocca di pozzo e determinato con le modalità di cui al disciplinare tipo ».

Art. 67.

L'articolo 27 della legge 11 gennaio 1957, n. 6, è sostituito dal seguente:

« Il concessionario può chiedere l'ampliamento della concessione nell'ambito del permesso ancora vigente, oppure rinunciare a parte della superficie compresa nel perimetro della concessione stessa.

L'area ampliata ovvero ridotta ai sensi del comma precedente deve avere i requisiti di cui all'articolo 14 ».

Art. 68.

L'esenzione fiscale prevista dall'articolo 34 della presente legge si applica sulla parte non superiore al 50 per cento degli utili realizzati nell'esercizio di attività di coltivazione di idrocarburi nelle zone sottoposte alla disciplina della legge 11 gennaio 1957, n. 6, purchè tale parte sia direttamente investita nelle operazioni di prospezione o di ricerca degli idrocarburi liquidi e gassosi, o di ambedue le fasi, sia nelle stesse zone, sia nel mare territoriale, sia nella piattaforma continentale italiana, e le operazioni siano completate entro quattro anni dalla data di presentazione della dichiarazione intesa ad ottenere l'agevolazione.

L'esenzione di cui al comma precedente è concessa per la durata, alle condizioni e con le modalità indicate nel citato articolo 34.

Capo IV

DISPOSIZIONI PER L'ENTE NAZIONALE IDROCARBURI

Art. 69.

Gli articoli 34 e 35 della legge 11 gennaio 1957, n. 6, sono sostituiti dal seguente:

« L'Ente nazionale idrocarburi svolge l'attività di prospezione non esclusiva nonchè le attività di ricerca e di coltivazione nelle zone diverse da quelle delimitate nella Tabella *A*) allegata alla legge 10 febbraio 1953, n. 136, attraverso società controllate o collegate le quali possono agire anche in contitolarità con terzi.

Le società di cui al comma precedente hanno facoltà di avvalersi del contributo tecnico di imprese specializzate e possono costituire, ai fini della esecuzione della ricerca e della coltivazione, associazioni in partecipazione con altre imprese.

I permessi di prospezione, quelli di ricerca e le concessioni di coltivazione sono accordati alle società di cui al primo comma del presente articolo, d'intesa con il Ministro per le partecipazioni statali.

Ai permessi di ricerca accordati all'Ente nazionale idrocarburi non si applica la disposizione di cui al secondo comma dell'articolo 3 della presente legge ».

CAPO V

DISPOSIZIONI COMUNI

Art. 70.

I permessi di ricerca e le concessioni di coltivazione possono essere accordati anche in contitolarità fra più soggetti, in possesso dei prescritti requisiti. In tal caso si applicano le disposizioni degli articoli 18 e 27 della presente legge.

Art. 71.

Le disposizioni contenute nell'articolo 39 della presente legge si applicano anche per la divulgazione dei dati e delle notizie relative all'attività di prospezione, ricerca e coltivazione svolte nelle zone sottoposte alla disciplina della legge 11 gennaio 1957, n. 6.

Art. 72.

L'articolo 25 della legge 11 gennaio 1957, n. 6, è sostituito dal seguente:

« Con decreto del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, di concerto con i Ministri per le finanze e per il tesoro, sentito il Comitato tecnico per gli idrocarburi, sarà imposta ai concessionari l'adozione di un bilancio tipo, secondo quanto stabilito dal precedente articolo 35.

Con disciplinare tipo, da approvare con decreto del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, sentito il Comitato tecnico per gli idrocarburi, sono fissate le particolari condizioni e le modalità di esecuzione dei permessi di prospezione e di ricerca e delle concessioni in applicazione della presente legge.

Il disciplinare tipo sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Fino a quando non sarà stato approvato il disciplinare tipo previsto nei commi precedenti continuerà a essere applicato il disciplinare tipo approvato con decreto ministeriale 19 gennaio 1959, il quale, in ogni caso, regolerà, fino alle rispettive scadenze, le attività di coltivazione in corso alla data di entrata in vigore della presente legge ».

CAPO VI

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 73.

Salvo quanto disposto nei successivi articoli 74, 75, 76, le modifiche e le integrazioni alla legge 11 gennaio 1957, n. 6, contenute nella presente legge si applicano ai permessi di ricerca e alle concessioni di coltivazione in corso alla data della sua entrata in vigore.

Art. 74.

Il permesso di ricerca in corso alla data di entrata in vigore della presente legge può, a richiesta del titolare e degli interessati, essere intestato a più soggetti, ai sensi del precedente articolo 70.

I permessi di ricerca già rilasciati all'entrata in vigore della presente legge rimangono inalterati per quanto concerne la configurazione e l'orientamento dell'area, anche se non conformi alle disposizioni della presente legge, a meno che il titolare non ne chieda la modificazione per uniformarli alle caratteristiche previste dall'articolo 59.

Il titolare di un permesso in corso può chiedere l'ampliamento dell'area fino alla estensione massima di 70 mila ettari, sempre che l'ampliamento non interessi aree già vincolate. In tal caso l'area del permesso ampliato dovrà avere le caratteristiche di cui all'articolo 59 della presente legge.

In caso di rinuncia parziale o di riduzione obbligatoria all'atto del conferimento delle proroghe, l'area del perimetro residuo dovrà avere le caratteristiche di cui all'articolo 59 della presente legge, salvo per i lati che eventualmente coincidano con il perimetro del permesso originario.

La durata dei permessi in corso, in primo periodo di vigenza, è prolungata di un anno e sono del pari prolungati d'un anno i termini per l'inizio dei lavori all'atto del conferimento del permesso.

Le nuove misure dei canoni sono corrisposte a partire dalla data di inizio dell'anno di vigenza del permesso successiva all'entrata in vigore della presente legge.

Art. 75.

La concessione di coltivazione in corso alla data di entrata in vigore della presente legge può, a richiesta del titolare e degli interessati, essere intestata a più soggetti, ai sensi del precedente articolo 70.

Le concessioni di coltivazione già rilasciate all'entrata in vigore della presente legge rimangono inalterate per quanto concerne la configurazione e l'orientamento dell'area, anche se non conformi alle disposizioni della presente legge, a meno che il titolare non ne chieda la modificazione per uniformarli alle caratteristiche previste dall'articolo 63 della presente legge.

In caso di rinunzia parziale l'area residua della concessione dovrà del pari avere, per quanto possibile, le caratteristiche di cui all'articolo 63 della presente legge.

La durata delle concessioni di coltivazione in corso all'entrata in vigore della presente legge è prolungata di dieci anni.

Le nuove misure dei canoni sono corrisposte a partire dalla data d'inizio dell'anno di vigenza della concessione successiva all'entrata in vigore della presente legge.

Le nuove misure delle aliquote da corrispondere allo Stato sono dovute a partire dall'inizio dell'anno solare successivo all'entrata in vigore della presente legge.

Art. 76.

I permessi di ricerca e le concessioni di coltivazione rilasciati all'Ente nazionale idrocarburi e in corso alla data di entrata in vigore della presente legge possono, su richiesta dell'Ente e degli interessati, essere intestati a più soggetti, ai sensi del precedente articolo 70.

Si applica la disposizione dell'articolo 69, penultimo comma.

Art. 77.

Le istanze di permessi di ricerca, già pubblicate nel *Bollettino ufficiale degli idrocarburi* e in corso di esame all'atto dell'entrata in vigore della presente legge, sono considerate valide e conservano la data di presentazione originaria.

Nei confronti delle medesime sono considerate concorrenti le istanze presentate non oltre sei mesi dalla data di pubblicazione della prima domanda nel *Bollettino ufficiale degli idrocarburi.*

Potrà essere richiesta l'estensione della titolarità delle istanze ad altri soggetti.

Il richiedente deve, entro il termine di tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, delimitare l'area richiesta secondo i criteri indicati nel precedente articolo 59.

Entro lo stesso termine può chiederne altresì l'ampliamento fino all'estensione massima di 70 mila ettari. Se, peraltro, l'area di ampliamento supera il 20 per cento dell'area originaria, è attribuita all'istanza, ai fini della concorrenza, la data della richiesta di ampliamento.

I richiedenti, ai fini di quanto previsto al precedente articolo 57, terzo comma, potranno, entro il termine sopra citato, modificare i programmi di lavoro già presentati a corredo delle istanze originarie.

Art. 78.

Gli articoli 11, ultimo comma, 15, 16, 17, 29, 30, 31, 32 e 33 della legge 11 gennaio 1957, n. 6, sono abrogati.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 21 luglio 1967

SARAGAT

MORO — ANDREOTTI — NATALI — FANFANI — TAVIANI — REALE — PRETI — COLOMBO — PIERACCINI — BO

Visto, *il Guardasigilli*: REALE

TABELLA *A*

Circoscrizioni territoriali delle sezioni dell'Ufficio nazionale minerario per gli idrocarburi
(Articolo 43 della legge)

Sezione di Bologna: oltre ai territori del Piemonte, della Liguria, della Lombardia, del Veneto, dell'Emilia-Romagna, delle Marche, il sottofondo marino adiacente al territorio della Liguria, del Veneto, del Friuli-Venezia Giulia, dell'Emilia-Romagna e delle Marche, dalla linea di bassa marea fino al limite esterno della relativa piattaforma continentale.

Sezione di Roma: oltre ai territori della Toscana con il relativo arcipelago, del Lazio con le isole Ponziane, dell'Umbria, dell'Abruzzo e del Molise, il sottofondo marino adiacente al territorio della Toscana e del relativo arcipelago, del Lazio e delle isole Ponziane, dell'Abruzzo, del Molise e della Sardegna, dalla linea di bassa marea fino al limite esterno della relativa piattaforma continentale.

Sezione di Napoli: oltre ai territori della Campania e del relativo arcipelago, delle Puglie, delle isole Tremiti e di Pianosa, della Basilicata e della Calabria, il sottofondo marino adiacente al territorio delle predette regioni ed isole, nonchè della Sicilia, isole Eolie, Ustica, Egadi, Pantelleria, Linosa, Lampione e Lampedusa, dalla linea di bassa marea fino al limite esterno della relativa piattaforma continentale.

TABELLA *B*

Delimitazione dei compartimenti marittimi
(Coordinate geografiche dei punti sulla costa e dei punti a 6 mg. dalla stessa)
(Articolo 44 della legge)

Imperia-Savona — Cervo (incluso per Imperia, escluso per Savona):
lat.: 43° 56' 15" N. - long.: 08° 08' 05" E.
Coordinate a 6 mg. dalla costa:
lat.: 43° 51' 20" N. - long.: 08° 12' 48" E.
(Carta N. 1 I.I.)

Savona-Genova — Varazze (incluso per Savona, escluso per Genova):
lat.: 44° 22' 46" N. - long.: 08° 38' 00" E.
Coordinate a 6 mg. dalla costa:
lat. 44° 17' 18" N. - long.: 08° 41' 36" E.
(Carta N. 2 I.I.)

Genova-La Spezia — Moneglia (inclusa per Genova, esclusa per La Spezia):
lat.: 44° 13' 12" N. - long.: 09° 30' 30" E.
Coordinate a 6 mg. dalla costa:
lat.: 44° 08' 18" N. - long.: 09° 25' 60" E.
(Carta N. 3 I.I.)

La Spezia-Viareggio — Torrente Parmignola:
lat.: 44° 02' 40" N. - long.: 10° 01' 12" E.
Coordinate a 6 mg. dalla costa:
lat.: 43° 57' 15" N. - long. 09° 57' 18" E.
(Carta N. 115 I.I.)

Viareggio-Livorno — Comune di Vecchiano (escluso per Viareggio, incluso per Livorno):
lat. 43° 48' 55" N. - long.: 10° 15' 42" E.
Coordinate a 6 mg. dalla costa:
lat. 43° 47' 48" N. - long.: 10° 07' 35" E.
(Carta N. 3 I.I.)

Livorno-Civitavecchia — Foce del Chiarone:
lat.: 42° 22' 48" N. - long.: 11° 26' 30" E.
Coordinate a 6 mg. dalla costa:
lat.: 42° 17' 18" N. - long.: 11° 23' 30" E.
(Carta N. 6 I.I.)

Del Compartimento di Livorno fanno parte le isole Gorgona, Giglio, Giannutri e le Formiche di Grosseto.

Compartimento di Portoferraio — Isola d'Elba e le altre dell'arcipelago toscano escluse: Gorgona, Giglio, Giannutri e Formiche di Grosseto.

Congiungenti dei seguenti punti:

Punto A) — Punto di mezzo della congiungente Capo della Vita (Elba)-Punta Falcone nel Canale di Piombino:
lat.: 42° 54' 10" N. - long.: 10° 27' 20" E.

Punto B) — mg. 7,2 a W. di Punta Pero (Elba) fino al punto di coordinate:
lat.: 42° 50' 50" N. - long. 10° 36' 38" E.
(per comprendervi gli isolotti Palmaiola e Cerboli).

Punto C) — mg. 6 ad E. del promontorio più a levante dell'isola di Montecristo di coordinate:
lat.: 42° 19' 30" N. - long.: 10° 28' 10" E.

Punto D) — mg. 6 a S. del promontorio più meridionale della stessa isola; di coordinate:
lat.: 42° 12' 25" N. - long.: 10° 18' 48" E.

Punto E) — mg. 6 a W. dal fanale dello scoglio Africa delle Formiche di Montecristo, di coordinate:
lat.: 42° 21' 30" N. long.: 10° 03' 50" E.

Punto F) — mg. 6 a W. della Punta Libeccio dell'isola di Pianosa, di coordinate:
lat.: 42° 35' 00' N. - long. 09° 54' 40" E.

Punto G) — mg. 6 a W. della Punta del Trattoio dell'isola di Capraia, di coordinate:
lat.: 43° 01' 15" N. long. 09° 39' 25" E.

Punto H) — mg. 6 a N. della Punta della Teia della stessa isola, di coordinate:
lat.: 43° 10' 24" N. long.: 09° 49' 35" E.

Il poligono si chiude congiungendo il punto *H)* con il punto *A)*.

(Carte n. 4, 5 e 913 I.I.)

Civitavecchia-Roma — Fosso Cupino:
lat.: 41° 55' 30" N. long.: 12° 07' 40" E.
Coordinate a 6 mg. dalla costa:
lat.: 41° 50' 48" N. long.: 12° 02' 48" E.

(Carta N. 7 I.I.)

Roma-Gaeta — Comune di Terracina (incluso per Roma, escluso per Gaeta) - Fosso dell'Annunziata:
lat.: 41° 17' 45" N. long.: 13° 16' 55" E.
Coordinate a 6 mg. dalla costa:
lat.: 41° 11' 40" N. - long.: 13° 16' 55" E.

(Carta N. 9 I.I.)

Del Compartimento di Gaeta fanno parte le isole Pontine che sono state incluse nelle acque di detto Compartimento congiungendo il punto a 6 mg. dalla costa di cui sopra, fino al punto sito a 6 mg. a N. della Punta Tramontana dell'isola di Palmarola, di coordinate:
lat.: 41° 02' 54" N. long.: 12° 51' 18" E.
(limite settentrionale).

Gaeta-Napoli — Foce del Garigliano:
lat.: 41° 13' 18" N. long.: 13° 45' 50" E.
Coordinate a 6 mg. dalla costa:
lat.: 41° 08' 52" N. long.: 13° 40' 27" E.

(Carta N. 9 I.I.)

Il limite a levante delle isole Pontine, appartenenti al Compartimento di Gaeta, è dato dalla congiungente il punto a mg. 6 dalla costa di cui sopra col punto sito a mg. 6 ad E. dell'isola di Santo Stefano, di coordinate:
lat.: 40° 47' 18" N. - long.: 13° 35' 35" E.

Napoli-Torre del Greco — Portici (escluso per Napoli, incluso per Torre del Greco):
lat.: 40° 49' 16" N. - long.: 14° 19' 20" E.
Coordinate a 6 mg. dalla costa:
lat.: 40° 45' 00" N. - long.: 14° 13' 50" E.
(il prolungamento della congiungente i due punti passa a circa 6 mg. a Sud-Est di Capo Miseno).

(Carta N. 127 I.I.)

Torre del Greco-Castellammare di Stabia — Torre del Greco (incluso per Torre del Greco, escluso per Castellammare di Stabia):
lat.: 40° 45' 02" N. - long.: 14° 25' 41" E.
Coordinate a 6 mg. dalla costa:
lat.: 40° 41' 25" N. - long.: 14° 19' 22" E.
(il prolungamento della congiungente i due punti passa a circa 6 mg. a Nord della Bocca Piccola fra Capri e Punta della Campanella).

(Carta N. 127 I.I.)

Castellammare di Stabia-Salerno — Positano (escluso per Castellammare di Stabia, incluso per Salerno):
lat.: 40° 37' 10" N. - long.: 14° 28' 15" E.
Coordinate a 6 mg. dalla costa:
lat.: 40° 32' 20" N. - long.: 14° 32' 56" E.

(Carta N. 10 I.I.)

Salerno-Vibo Valentia — Comune di Sapri (incluso per Salerno, escluso per Vibo Valentia).
Limite sulla costa: Punta di Mezzanotte:
lat.: 40° 02' 36" N. - long.: 15° 38' 36" E.
Coordinate a 6 mg. dalla costa:
lat.: 39° 59' 00" N. - long.: 15° 32' 15" E.

(Carta N. 11 I.I.)

Vibo Valentia-Reggio Calabria — Comune di Nicotera (incluso per Vibo Valentia, escluso per Reggio Calabria).
Limite sulla costa: foce del fiume Mesima:
lat.: 38° 30' 10" N. - long.: 15° 55' 08" E.
Coordinate a 6 mg. dalla costa:
lat.: 38° 30' 10" N. long.: 15° 47' 30" E.

(Carta N. 13 I.I.)

Reggio Calabria-Crotone — Foce fiumara Assi (esclusa per Reggio Calabria, inclusa per Crotone):
lat.: 38° 27' 12" N. - long.: 16° 35' 06" E.
Coordinate a 6 mg. dalla costa:
lat.: 38° 27' 12" N. long.: 16° 42' 42" E.

(Carta N. 24 I.I.)

Crotone-Taranto — Nova Siri (esclusa per Crotone, inclusa per Taranto):
lat.: 40° 06' 52" N. - long.: 16° 38' 30" E.
Coordinate a 6 mg. dalla costa:
lat.: 40° 02' 20" N. - long.: 16° 43' 33" E.

(Carta N. 26 I.I.)

Taranto-Brindisi — Punta Presutto (o Prosciutto) (esclusa per Taranto, inclusa per Brindisi).
Sul versante occidentale di detta Punta:
lat.: 40° 17' 35" N. - long.: 17° 45' 50" E.
Coordinate a 6 mg. dalla costa:
lat.: 40° 12' 24" N. long.: 17° 41' 48" E.

(Carta N. 27 I.I.)

Brindisi-Bari — Fasano (incluso per Brindisi, escluso per Bari):
lat.: 40° 53' 30" N. long. 17° 23' 25" E.
Coordinate a 6 mg. dalla costa:
lat.: 40° 58' 15" N. long.: 17° 28' 20" E.

(Carta N. 30 I.I.)

Bari-Molfetta — Giovinazzo (escluso per Bari, incluso per Molfetta):
lat.: 41° 10' 12" N. - long.: 16° 43' 30" E.
Coordinate a 6 mg. dalla costa:
lat.: 41° 14' 54" N. - long.: 16° 48' 24" E.

(Carta N. 31 I.I.)

Molfetta-Manfredonia — Margherita di Savoia (esclusa per Molfetta, inclusa per Manfredonia).
Foce del fiume Ofanto:
lat.: 41° 21' 50" N. - long.: 16° 12' 21" E.
Coordinate a 6 mg. dalla costa:
lat.: 41° 26' 27" N. long.: 16° 17' 14" E.

(Carta N. 31 I.I.)

(Del Compartimento marittimo di Manfredonia fanno parte le isole Tremiti).

Manfredonia-Pescara — Foce del Saccione (inclusa per Manfredonia, esclusa per Pescara):
lat.: 41° 55' 33" N. - long.: 15° 08' 20" E.

Coordinate a 6 mg. dalla costa:
lat.: 42° 01' 33" N. - long.: 15° 08' 20" E.
(Carta N. 33 I.I.)

Pescara-Ancona — Foce del Tronto (esclusa per Pescara, inclusa per Ancona):
lat.: 42° 53' 36" N. - long.: 13° 55' 20" E.
Coordinate a 6 mg. dalla costa:
lat.: 42° 55' 30" N. - long.: 14° 03' 05" E.
(Carta N. 34 I.I.)

Ancona-Rimini — Foce del Cesano (esclusa per Ancona, inclusa per Rimini):
lat.: 43° 45' 00" N. - long.: 13° 10' 30" E.
Coordinate a 6 mg. dalla costa:
lat.: 43° 49' 45" N. - long.: 13° 15' 40" E.
(Carta N. 36 I.I.)

Rimini-Ravenna — Comune di Cesenatico (incluso per Rimini, escluso per Ravenna).
Foce dello scolo Tagliata:
lat.: 44° 13' 18" N. - long.: 12° 23' 18" E.
Coordinate a 6 mg. dalla costa:
lat.: 44° 16' 15" N. - long.: 12° 30' 30" E.
(Carta N. 37 I.I.)

Ravenna-Chioggia — Foce del Po di Goro (inclusa per Ravenna, esclusa per Chioggia):
lat.: 44° 47' 30" N. - long.: 12° 24' 06" E.
Coordinate a 6 mg. dalla costa:
lat.: 44° 46' 20" N. - long.: 12° 32' 30" E.
(Carta N. 38 I.I.)

Chioggia-Venezia — Pellestrina (esclusa per Chioggia, inclusa per Venezia) e diga nord del porto di Chioggia (compresa per Chioggia, esclusa per Venezia).
Coordinate del fanale sulla diga N. del porto di Chioggia:
lat.: 45° 14' 00" N. - long.: 12° 19' 00" E.
Coordinate a 6 mg. dalla costa:
lat.: 45° 13' 18" N. - long.: 12° 17' 30" E.
(Carta N. 38 I.I.)

Venezia-Monfalcone — Foce del Tagliamento:
lat.: 45° 38' 30" N. - long.: 13° 06' 06" E.
Coordinate a 6 mg. dalla costa:
lat.: 45° 34' 06" N. - long.: 13° 12' 00" E.
(Carta N. 39 I.I.)

Monfalcone-Trieste — Foce del Timavo (asse mediano):
lat.: 45° 46' 48" N. - long.: 13° 34' 57" E.
Coordinate a 6 mg. dalla costa:
lat.: 45° 40' 52" N. - long.: 13° 36' 24" E.
(Carta N. 39 I.I.)

Cagliari-Olbia
a levante: Punta di Monte Petrosu:
lat.: 40° 51' 14" N. - long.: 09° 39' 55" E.
Congiungente detto punto con quello a N. dell'isola Cana:
lat.: 40° 52' 10" N. - long.: 09° 40' 42" E.
e successiva congiungente dal punto a N. dell'isola di Cana a quello posto a 6 mg. dal punto di mezzo fra l'isola Proratora e il promontorio S. dell'isola Molara, di coordinate:
lat.: 40° 48' 50" N. - long.: 09° 51' 00" E.
(Carta N. 43 I.I.)
a ponente: Punta Tangone:
lat.: 40° 24' 16" N. - long.: 08° 24' 03" E.

Coordinate a 6 mg. dalla costa:
lat.: 40° 24' 16" N. - long.: 08° 16' 10" E.
(Carta N. 395 I.I.)

Palermo-Messina — Foce del fiume Pollina:
lat.: 38° 01' 06" N. - long.: 14° 10' 40" E.
Coordinate a 6 mg. dalla costa:
lat.: 38° 07' 06" N. - long.: 14° 10' 40" E.
(Carta N. 15 I.I.)
(Del Compartimento marittimo di Messina fanno parte le isole Eolie).

Messina-Catania — Foce del fiume Alcantara:
lat.: 37° 48' 54" N. - long.: 15° 16' 24" E.
Coordinate a 6 mg. dalla costa:
lat.: 37° 45' 18" N. - long.: 15° 22' 30" E.
(Carta N. 22 I.I.)

Catania-Siracusa — Foce del fiume Lentini (in vicinanza della foce assume il nome di San Leonardo):
lat.: 37° 20' 30" N. - long.: 15° 05' 42" E.
Coordinate a 6 mg. dalla costa:
lat.: 37° 20' 30" N. - long.: 15° 13' 15" E.
(Carta N. 22 I.I.)

Siracusa-Porto Empedocle — Foce del fiume Dirillo:
lat.: 37° 00' 00" N. - long.: 14° 20' 30" E.
Coordinate a 6 mg. dalla costa:
lat.: 36° 56' 00" N. - long.: 14° 14' 48" E.
(Carta N. 20 I.I.)
(Del Compartimento marittimo di Porto Empedocle fanno parte le isole Lampedusa e Linosa).

Porto Empedocle-Trapani — Foce del fiume Belice:
lat.: 37° 34' 50" N. - long.: 12° 52' 00" E.
Coordinate a 6 mg. dalla costa:
lat.: 37° 28' 55" N. - long.: 12° 50' 35" E.
(Carta N. 18 I.I.)
(Del Compartimento marittimo di Trapani fanno parte le isole Egadi e Pantelleria).

Trapani-Palermo — Comune di Balestrate (escluso per Trapani, incluso per Palermo).
Foce del fiume Finocchio o Calatubo:
lat.: 38° 02' 23" N. - long.: 12° 58' 43" E.
Coordinate a 6 mg. dalla costa:
lat.: 38° 07' 50" N. - long.: 12° 55' 30" E.
(Carta N. 17 I.I.)
(Del Compartimento marittimo di Palermo fa parte l'isola di Ustica).

TABELLA C

(Articolo 51 della legge)

QUADRO N. 1

CORPO DELLE MINIERE

Ruolo dell'Ufficio nazionale minerario per gli idrocarburi

Carriera direttiva

Ex coefficiente di stipendio	Qualifica	Organico
670	Direttore	1

E' attribuito il trattamento economico della qualifica superiore corrispondente all'ex coefficiente 900, dopo tre anni di servizio effettivo nella qualifica di direttore.

TABELLA C

QUADRO N. 2

CORPO DELLE MINIERE

Ruolo tecnico

Carriera di concetto

Ex coefficiente di stipendio	Qualifica	Organico
500	Periti capi	7
402	Periti superiori	20
325	Periti principali	32
271	Periti	
229	Periti aggiunti	97
202	Vice Periti	
		156

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 giugno 1967, n. **614**.

Modificazioni allo statuto dell'Istituto universitario di magistero di Genova.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Istituto universitario di magistero di Genova, approvato con decreto del Capo provvisorio dello Stato 21 marzo 1947, n. 241 e modificato con decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1963, n. 1350, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Istituto anzidetto;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Istituto universitario di magistero di Genova, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 15. — All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in Materie letterarie sono aggiunti quelli di:

21) Letteratura umanistica;
22) Geografia regionale;
23) Psicologia;
24) Storia delle religioni;
25) Storia della Chiesa.

All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in Pedagogia sono aggiunti quelli di:

17) Latino medioevale;
18) Storia della filosofia moderna e contemporanea;
19) Storia della filosofia mediovale;
20) Filosofia della storia.

All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in Lingue e letterature straniere sono aggiunti quelli di:

13) Latino medioevale;
14) Psicologia.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccoltà ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 13 giugno 1967

SARAGAT

GUI

Visto, *il Guardasigilli:* REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 *luglio* 1967
Atti del Governo, registro n. 212, *foglio n.* 60. — GRECO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 giugno 1967, n. **615**.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Padova.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Padova, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1058 e modificato con regio decreto 5 ottobre 1939, n. 1847, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1962, n. 140;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Padova, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 42. — All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in Scienze politiche è aggiunto quello di « Scienza politica ».

Nello stesso corso di laurea l'insegnamento complementare di « Diritto pubblico americano » muta denominazione in quello di « Diritto anglo americano ».

Art. 55. — All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in Lettere sono aggiunti i seguenti: « Lingua e letteratura cinese » e « Letteratura umanistica ».

Nello stesso corso di laurea gli insegnanti complementari di « Epigrafia greca »; « Epigrafia latina »; « Lingua ladina » e « Topografia di Roma e dell'Italia antica » mutano denominazione in quelle di:

Epigrafia e istituzioni greche;
Epigrafia e istituzioni romane;
Linguistica ladina;
Topografia dell'Italia antica.

Art. 57. — All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in Lingue e letterature straniere moderne (indirizzo europeo) è aggiunto quello di: « Lingua e letteratura cinese ».

Art. 58. — All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in Filosofia sono aggiunti quelli di:

Filosofia della scienza;
Storia della logica;
Filosofia della religione;
Storia della scuola padovana di filosofia nel Medioevo e nel Rinascimento.

Art. 85. — All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in Medicina e chirurgia è aggiunto quello di « Oncologia sperimentale ».

Nello stesso corso di laurea l'insegnamento complementare di « Tecnica delle autopsie » muta denominazione di quella di « Tecnica e diagnostica istopatologica ».

Art. 92. — All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in chimica (indirizzo organico-biologico ed inorganico-chimico-fisico) è aggiunto quello di « Fotografia scientifica con esercitazioni ».

Art. 98. — All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in Fisica sono aggiunti i seguenti:

Per l'indirizzo didattico:

Astronomia;
Istituzioni di fisica nucleare;
Istituzioni di fisica matematica.

Per l'indirizzo applicativo:

Meccanica superiore;
Meccanica celeste;
Relatività.

Per l'indirizzo generale:

Tecniche di calcolo della fisica teorica;
Teoria delle equazioni differenziali;
Teoria delle equazioni integrali;
Geometria differenziale;
Analisi funzionale;
Calcolo tensoriale;
Meccanica superiore.

Nello stesso indirizzo gli insegnamenti complementari di « Algebra superiore » e « Istituzione di algebra superiore » sono soppressi e sostituiti da « Algebra ».

Nell'ultimo comma dello stesso articolo dopo l'insegnamento di « Metodi matematici della fisica » è inserito l'insegnamento di « Complementi di Fisica generale I e II ».

Art. 99. — Il secondo comma è abrogato e sostituito dal seguente:

« Deve infine aver compiuto un anno di internato presso un Istituto di scienze fisiche dell'Università o presso altro Istituto approvato dalla Facoltà, per la preparazione della tesi di laurea. L'ammissione all'internato può essere subordinata all'esito di un colloquio di cultura generale a giudizio di una Commissione composta dai professori dei corsi fondamentali di Fisica ».

Art. 104. — All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in Scienze naturali sono aggiunti quelli di:

Fitogeografia ed ecologia vegetale;
Zoogeografia ed ecologia animale;
Statistica e biometria;
Entomologia;
Embriologia sperimentale;
Citologia;
Micropaleontologia;
Rilevamento geologico;
Sedimentologia;
Analisi mineralogica delle rocce.

Nello stesso corso di laurea, nel penultimo comma sono soppresse le parole « ma viene sempre impartito da un unico docente ».

Art. 107. — All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in Scienze biologiche sono aggiunti quelli di: « Micropaleontologia » e « Parassitologia ».

Nello stesso corso di laurea, nel penultimo comma sono soppresse le parole « ma viene sempre impartito da un unico docente ».

Art. 109, relativo al corso di laurea in Scienze biologiche, il primo, il secondo e il terzo capoverso sono abrogati e sostituiti dai seguenti:

« Dopo il primo biennio lo studente dovrà frequentare per due anni, come interno, uno degli Istituti di scienze biologiche o, dietro approvazione del preside della Facoltà, altro Istituto dell'Università, nel quale attenderà alla elaborazione della tesi di laurea. Durante tale biennio lo studente è tenuto a seguire l'attività didattica che si svolge nell'Istituto stesso.

L'ammissione all'internato è regolata dalle norme contenute nell'ordinamento annuale degli studi della Facoltà ».

Art. 150. — All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in Farmacia sono aggiunti quelli di: « Istituzioni di matematiche » e « Chimica clinica ».

Art. 173. — All'elenco degli Istituti annessi alla Facoltà di ingegneria è aggiunto l'Istituto di organizzazione aziendale.

Art. 182. — All'elenco degli Istituti annessi alla Facoltà di agraria è aggiunto l'Istituto di coltivazioni arboree.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccoltà ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 13 giugno 1967

SARAGAT

GUI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 *luglio* 1967
Atti del Governo, registro n. 212, *foglio n.* 58. — GRECO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 giugno 1967, n. **616**.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Modena.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Modena, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, numero 2035 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2170 e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652 e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Modena, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 48, relativo al corso di laurea in Fisica è modificato nel senso che l'ottavo comma è abrogato e sostituito dal seguente:

Alla fine del primo biennio si richiede la prova di conoscenza della lingua inglese e di una seconda lingua a scelta fra francese, russo e tedesco. Detta prova si svolgerà con le stesse modalità di tutti gli altri esami, e verrà qualificata se positiva con sufficiente, buona, ottima; se negativa con insufficiente.

Nello stesso corso di laurea il tredicesimo comma è abrogato e sostituito dal seguente:

Sono insegnamenti complementari (da cui potranno essere prescelti quelli a scelta dello studente):

1) Analisi funzionale;
2) Analisi superiore;
3) Astrofisica;
4) Astronomia;
5) Biofisica;
6) Calcolo delle probabilità;
7) Chimica fisica;
8) Chimica organica;
9) Chimica teorica;
10) Cibernetica e teoria delle informazioni;
11) Elettronica;
12) Elettronica applicata;
13) Elettrotecnica;
14) Istituzioni di analisi superiore;
15) Istituzioni di fisica matematica;
16) Istituzioni di fisica nucleare;
17) Istituzioni di geometria superiore;
18) Fisica atomica;
19) Fisica delle basse temperature;
20) Fisica delle particelle elementari;
21) Fisica dello stato solido;
22) Fisica del plasma;
23) Fisica molecolare;
24) Fisica nucleare;
25) Fisica superiore;
26) Fisica tecnica;
27) Fisica teorica;
28) Fisica terrestre (Geofisica);
29) Geodesia;
30) Geologia;
31) Geometria differenziale;
32) Matematiche complementari;
33) Meccanica analitica;
34) Meccanica quantistica;
35) Meccanica statistica;
36) Meccanica superiore;
37) Mineralogia;
38) Misure elettriche;
39) Onde elettromagnetiche;
40) Ottica elettronica;
41) Radioattività;
42) Spettroscopia;
43) Storia della fisica;
44) Teoria della relatività;
45) Teoria delle funzioni;
46) Teoria e applicazioni delle macchine calcolatrici;
47) Termodinamica.

Art. 49. — All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in Chimica sono aggiunti i seguenti:

Indirizzo organico-biologico:

21) Chimica delle sostanze naturali;
22) Chimica fisica organica.

Indirizzo inorganico chimico-fisico:

18) Chimica metallurgica;
19) Chimica dei composti di coordinazione;
20) Strutturistica Roentgenografica elettronica e neutronica;
21) Chimica analitica applicata.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 13 giugno 1967

SARAGAT

GUI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 luglio 1967
Atti del Governo, registro n. 212, foglio n. 59. — GRECO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 giugno 1967, n. **617**.

Rettifica di confine fra i comuni di Lomazzo e Rovellasca (Como).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Viste le deliberazioni dei Consigli comunali di Lomazzo e Rovellasca (Como), rispettivamente, in data 3 giugno 1950, n. 16, 1° febbraio 1961, n. 39, 23 novembre 1963, n. 257, e 30 marzo 1950, n. 54, 24 agosto 1950, n. 73, 11 giugno 1960, n. 16, con le quali è stata chiesta la rettifica del confine fra quei Comuni;

Visto che le condizioni della rettifica stessa sono state fissate, d'accordo, dai Consigli comunali, con le deliberazioni suindicate;

Viste le deliberazioni del Consiglio provinciale di Como in data 28 dicembre 1954, n. 7/13288, 22 febbraio 1963, n. 23/21159/62, 25 febbraio 1965, n. 6/2592, con le quali detto Consesso ha espresso il richiesto parere al riguardo;

Udito il parere espresso dalla prima sezione del Consiglio di Stato nell'adunanza del 26 aprile 1967;

Visti gli articoli 32, secondo comma, e 35 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per gli affari per l'interno;

Decreta:

Art. 1.

Il confine fra i comuni di Lomazzo e Rovellasca, in provincia di Como, è rettificato secondo la linea risultante dalla pianta planimetrica e dalla relazione descrittiva, annesse al presente decreto.

Art. 2.

Il prefetto della provincia di Como, sentita la Giunta provinciale amministrativa, provvederà alla separazione patrimoniale ed al riparto delle attività e passività fra i comuni di Lomazzo e Rovellasca.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 giugno 1967

SARAGAT

TAVIANI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 luglio 1967
Atti del Governo, registro n. 212, foglio n. 55. — GRECO

DECRETO MINISTERIALE 20 luglio 1967.

Trasferimento all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica delle attività elettriche esercitate dall'impresa « Azienda agricola Dal Ferro comm. Alberto », con sede in Quarto d'Altino (Venezia).

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Vista la legge 6 dicembre 1962, n. 1643, sulla istituzione dell'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica e trasferimento ad esso delle imprese esercenti le industrie elettriche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36, contenente norme relative ai trasferimenti all'ENEL delle imprese esercenti le industrie elettriche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 1963, n. 138, contenente norme relative agli indennizzi da corrispondere alle imprese assoggettate al trasferimento all'ENEL;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 maggio 1963, n. 729, recante norme relative all'obbligo di comunicazione dei dati concernenti le attività elettriche e al trasferimento delle imprese di cui al n. 8) dell'art. 4 della legge 6 dicembre 1962, n. 1643;

Vista la legge 27 giugno 1964, n. 452, sul rinnovo di delega al Governo per la emanazione di norme relative all'organizzazione e al trattamento tributario dell'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica, e norme integrative della legge 6 dicembre 1962, n. 1643;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 marzo 1965, n. 342, recante norme integrative della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, e norme relative al coordinamento e all'esercizio delle attività elettriche esercitate da enti ed imprese diversi dall'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica;

Vista la denuncia di censimento di cui al decreto ministeriale 16 dicembre 1962, presentata dalla impresa « Azienda agricola Dal Ferro comm. Alberto », con sede in Quarto d'Altino (Venezia), località « Le Tresse », in data 20 marzo 1966, dalla quale si desume che l'impresa stessa esercitava attività elettrica alla data di entrata in vigore della legge 6 dicembre 1962, n. 1643;

Visti i dati relativi all'attività elettrica esplicata dall'impresa suddetta negli anni 1965 e 1966, convalidati dall'Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione di Venezia e comunicati dall'impresa medesima ai sensi dell'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 22 maggio 1963, n. 729, modificato dall'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 18 marzo 1965, n. 342;

Considerato che l'impresa suddetta negli anni 1965 e 1966 ha distribuito energia elettrica acquistata da terzi e che tali acquisti risultano dovuti a motivi non occasionali e ricorrenti;

Considerato pertanto che occorre provvedere al trasferimento dell'impresa suddetta a norma dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 18 marzo 1965, n. 342;

Ritenuto che l'impresa « Azienda agricola Dal Ferro comm. Alberto », con sede in Quarto d'Altino (Venezia), località « Le Tresse », rientra tra le imprese previste dall'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 4 della legge 6 dicembre 1962, numero 1643, sono trasferiti all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica i complessi dei beni organizzati, destinati alle attività di cui al primo comma dell'art. 1 della legge predetta esercitate nel comune di Quarto d'Altino (Venezia) dalla impresa « Azienda agricola Dal Ferro comm. Alberto », con sede in Quarto d'Altino (Venezia), località « Le Tresse ».

Il trasferimento comprende tutti i beni mobili ed immobili costituenti i complessi dei beni organizzati di cui al precedente comma, nonchè i relativi rapporti giuridici, gli accessori, le pertinenze e tutto ciò che sia attinente all'esercizio delle menzionate attività, cui essi sono destinati.

Art. 2.

Il trasferimento ha effetto dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Da tale data i legali rappresentanti della Impresa assumono le funzioni di custodi di tutti i beni trasferiti, con le responsabilità connesse. Gli stessi sono tenuti a compiere gli atti di ordinaria amministrazione inerenti ai complessi di beni trasferiti.

Art. 3.

Per l'esecuzione del presente decreto l'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica nomina un proprio rappresentante. La nomina è comunicata a cura del prefetto di Venezia con l'indicazione della data in cui debbono avere inizio le operazioni di consegna, ai legali rappresentanti della Impresa che effettuano la consegna stessa entro sessanta giorni dalla data della comunicazione.

La consegna è effettuata al rappresentante dell'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica con l'intervento dello intendente di finanza di Venezia o di un funzionario dell'Intendenza da lui delegato, che provvede alla redazione del relativo verbale, nel quale saranno indicati dettagliatamente i beni costituenti i complessi di cui al precedente art. 1 ed i relativi rapporti giuridici.

L'intendente di finanza o il funzionario da lui delegato può richiedere l'intervento della forza pubblica, ai sensi dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36.

Il verbale di consegna è valido agli effetti della trascrizione dei beni e dei rapporti giuridici relativi nei pubblici registri immobiliari.

Nel caso in cui nel giorno fissato per la consegna i legali rappresentanti della Impresa non si presentino per effettuarla, il rappresentante dell'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica chiede al presidente del Tribunale competente per territorio la nomina di un curatore, nel cui contraddittorio è eseguita l'immissione nel possesso.

Art. 4.

Il rappresentante dell'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica ha diritto di prendere visione di tutti i documenti attinenti all'attività elettrica ed ai relativi rapporti giuridici.

All'atto della consegna dei beni, i legali rappresentanti della Impresa debbono consegnare al rappresentante dell'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica tutti i documenti attinenti all'attività elettrica ed ai relativi rapporti giuridici, indicando specificatamente tutti i rapporti giuridici pendenti in sede giurisdizionale o contenziosa amministrativa o che comunque comportino adempimenti entro termini di decadenza o di prescrizione.

L'Impresa è altresì tenuta a fornire all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica tutte le informazioni risultanti dalle scritture obbligatorie o facoltative per quanto concerne le attività elettriche ed a rilasciare, a richiesta dell'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica, estratti dei libri e delle scritture.

Art. 5.

L'indennizzo è determinato e corrisposto dall'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica secondo le disposizioni della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, e del decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 1963, numero 138.

Art. 6.

Per quanto non espressamente previsto nel presente decreto relativamente alle modalità di trasferimento, si applicano le norme del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36.

Roma, addì 20 luglio 1967

Il Ministro: ANDREOTTI

(8232)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Cessazione di notai dall'esercizio

Agli effetti dell'art. 58, n. 2, della legge sul notariato 16 febbraio 1913, n. 89, si porta a conoscenza che, con decreto del Presidente della Repubblica in data 27 luglio 1967, in corso di registrazione alla Corte dei conti, i sottoindicati notai sono stati dispensati dall'ufficio per limiti di età, con effetto dalle date a fianco di ciascuno di essi indicate, in applicazione degli articoli 7 della legge 6 agosto 1926, n. 1365, e 37 a 39 del regio decreto 14 novembre 1926, n. 1953:

Cattunar Giovanni, residente nel comune di Trieste, dal 18 settembre 1967.

Congiu Efisio, residente nel comune di Oristano, dal 28 settembre 1967.

(8329)

MINISTERO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO

Modifiche apportate agli elenchi delle località climatiche, balneari o termali o comunque di interesse turistico, approvati con decreto interministeriale 10 agosto 1952.

Con decreto interministeriale 5 giugno 1967, ai sensi dell'art. 1 del regio decreto-legge 24 novembre 1938, n. 1926, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739, i comuni di Giustino e Carisolo (Trento) sono stati inclusi nell'elenco delle località climatiche, balneari o termali o comunque di interesse turistico, nelle quali è obbligatoria l'applicazione della imposta di soggiorno.

Il decreto predetto avrà effetto a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello della sua pubblicazione per estratto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

(8301)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Scioglimento della Società cooperativa « T.A.M.A. » - Tecnici Attori Maestranze Associate, con sede in Tirrenia (Pisa)

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 5 luglio 1967 la Società cooperativa «T.A.M.A.» Tecnici Attori Maestranze Associate, con sede in Tirrenia (Pisa) costituita per rogito Tumbiolo in data 11 settembre 1955, repertorio 2969 é stata sciolta ad ogni effetto di legge, ai sensi dell'art. 2544 del Codice civile, con nomina di commissario liquidatore nella persona del rag. Francesco Drago.

(8303)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Diffida per smarrimento a tutti gli effetti di diploma di abilitazione all'esercizio della professione

Il dott. Franco Vanarelli, nato a Cecina (Livorno) il 12 aprile 1932, ha dichiarato di avere smarrito il certificato sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma di abilitazione all'esercizio della professione di medico chirurgo, rilasciatogli dall'Università di Pisa in data 18 aprile 1961.

Se ne dà notizia ai sensi degli articoli 50 e 71 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo all'Università di Pisa.

(8131)

Autorizzazione alla Cassa scolastica della Direzione didattica di Cigliano (Vercelli) ad accettare una donazione.

Con decreto del Prefetto di Vercelli in data 24 giugno 1967, la Cassa scolastica della Direzione didattica di Cigliano (Vercelli) viene autorizzata ad accettare la donazione di L. 150.000 (centocinquantamila) nominali in obbligazioni E.C.A. 5%, disposta dal maestro elementare sig. Ruffino Amilcare, allo scopo di provvedere, con il relativo reddito, alla dotazione di sussidi didattici per le scuole elementari di Cigliano.

(8189)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Autorizzazione all'Università degli studi di Catania ad istituire una scuola convitto professionale per infermiere a corso biennale ed il successivo corso annuale di abilitazione alle funzioni direttive.

Con decreto n. 300.16.II.21/5.399, in data 12 giugno 1967, del Ministro per la sanità di concerto con il Ministro per la pubblica istruzione, l'Università degli studi di Catania è autorizzata ad istituire una scuola convitto professionale per infermiere a corso biennale ed il successivo corso annuale di abilitazione alle funzioni direttive.

(8187)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica 11 maggio 1967, registrato alla Corte dei conti il 21 giugno 1967, registro n. 3 C.F.S., foglio n. 333, è stato dichiarato inammissibile il ricorso straordinario al Capo dello Stato, prodotto in data 25 febbraio 1963, dal signor Opipari Giuseppe, avverso il mancato inquadramento ai sensi dell'art. 62 della legge 5 marzo 1961, n. 90.

(7838)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Avviso di rettifica

Nel decreto ministeriale 25 febbraio 1960, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 17 maggio 1960, n. 120, concernente la classificazione tra le provinciali di strade in provincia di Cosenza, dopo il n. 118 va aggiunta, con il n. 119, la dizione:

« Variante di San Marco »: Variante esterna all'abitato di San Marco.

(8212)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 145

Corso dei cambi del 2 agosto 1967 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	623,83	623,70	623,78	623,70	623,70	—	623,70	623,70	623,85	623,72
$ Can.	579,60	579,25	579,50	579,20	579,75	—	579,15	579,20	579,35	579,40
Fr. Sv.	144,11	143,95	143,85	143,93	144 —	—	143,965	143,93	144,07	144,06
Kr. D.	89,85	89,85	89,85	89,845	90 —	—	89,84	89,845	89,86	89,85
Kr. N.	87,24	87,21	87,27	87,24	87,30	—	87,2375	87,24	87,24	87,24
Kr. Sv.	121,12	121,14	121,10	121,14	121,05	—	121,135	121,14	121,14	121,15
Fol.	173,23	173,20	173,27	173,25	173,20	—	173,23	173,25	173,22	173 —
Fr. B.	12,57	12,57	12,5675	12,5690	12,575	—	12,5680	12,5690	12,57	12,57
Franco francese	127,24	127,17	127,2250	127,21	127,20	—	127,195	127,21	127,20	127,20
Lst.	1737,75	1737,50	1737,95	1737,65	1737,50	—	1737,45	1737,65	1737,70	1737,65
Dm. occ.	155,86	155,77	155,85	155,80	155,80	—	155,81	155,80	155,93	155,80
Scell. Austr.	24,17	24,17	24,28	24,1745	24,18	—	24,1740	24,1745	24,17	24,17
Escudo Port.	21,68	21,68	21,67	21,69	21,75	—	21,68	21,69	21,69	21,69
Peseta Sp.	10,40	10,40	10,41	10,4080	10,42	—	10,405	10,4080	10,40	10,40

Media dei titoli del 2 agosto 1967

Titolo	Quotazione
Rendita 5 % 1935	103,325
Redimibile 3,50 % 1934	100,70
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	85,625
Id. 5 % (Ricostruzione)	96,60
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	94,95
Id. 5 % (Città di Trieste)	95,20
Id. 5 % (Beni Esteri)	94,90
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976	98,775

Titolo	Quotazione
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° gennaio 1968)	100 —
» 5 % (» 1° aprile 1969)	100,10
» 5 % (» 1° gennaio 1970)	100,20
» 5 % (» 1° gennaio 1971)	100,225
» 5 % (» 1° aprile 1973)	100,10
» 5 % (» 1° aprile 1974)	100,05
» 5 % (» 1° aprile 1975)	100 —
» 5 % (» 1°-10-1975) - II emiss.	100,025

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 2 agosto 1967

Valuta	Cambio
1 Dollaro USA	623,70
1 Dollaro canadese	579,175
1 Franco svizzero	143,947
1 Corona danese	89,842
1 Corona norvegese	87,239
1 Corona svedese	121,137
1 Fiorino olandese	173,24

Valuta	Cambio
1 Franco belga	12,568
1 Franco francese	127,202
1 Lira sterlina	1737,55
1 Marco germanico	155,805
1 Scellino austriaco	24,174
1 Escudo Port.	21,685
1 Peseta Sp.	10,406

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELL'INTERNO

Graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale di 2ª classe vacante nel comune di Rieti

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto l'avviso di concorso in data 27 gennaio 1967 per il conferimento del posto di segretario generale di 2ª classe vacante nel comune di Rieti;

Visto il decreto ministeriale in data 15 maggio 1967, con il quale è stata costituita la Commissione giudicatrice di detto concorso;

Vista la graduatoria di merito formata dalla Commissione stessa e riconosciuta la regolarità del procedimento del concorso;

Viste le leggi 8 giugno 1962, n. 604; 9 agosto 1954, n. 748 e 27 giugno 1942, n. 851;

Decreta:

E' approvata la graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale di 2ª classe vacante nel comune di Rieti, nell'ordine appresso indicato:

1.	Schlitzer dott. Pasquale	punti	85,96	su 132
2.	Riolfatti dott. Tullio	»	82,78	»
3.	Rebonato Rinaldo	»	79—	»
4.	Ruggieri dott. Angelantonio	»	77,95	»
5.	Leduis dott. Assuero	»	77,79	»
6.	Rava dott. Beniamino	»	77,67	»
7.	Calistri dott. Umberto	»	77,22	»
8.	Dell'Isola dott. Erasmo	»	76,43	»
9.	Bortolan dott. Mariano	»	76,28	»
10.	Piccoli dott. Bruno	»	76,27	»
11.	Fedele dott. Antonino	»	75,50	»
12.	Curulli dott. Agostino	»	74,52	»
13.	Coverlizza dott. Mario	»	74,47	»
14.	Catenacci dott. Francesco	»	74,37	»
15.	Scalia dott. Benedetto	»	74,36	»
16.	Albano dott. Benedetto	»	74,19	»
17.	Salzano dott. Antonio	»	74—	»
18.	Pace dott. Domenico	»	73,95	»
19.	Spani dott. Tommaso	»	73,06	»
20.	Pittà dott. Giuseppe	»	72,96	»
21.	Bartelloni dott. Manlio	»	72,61	»
22.	Vernuccio dott. Giovanni	»	72,35	»
23.	Bonini Celso	»	71,95	»
24.	Petronio Bartolomeo	»	71,75	»
25.	Sacchitelli dott. Mario	»	71,63	»
26.	Cavalieri dott. Leovigildo	»	70,57	»
27.	Marcozzi Pietro	»	70—	»
28.	Bernardi Celio	»	69,75	»
29.	Tobia Pietro	»	68,66	»
30.	Ferrari Nicola, art. 4, legge 9 agosto 1954 n. 748	»	68,50	»
31.	Mele Gregorio	»	68,50	»
32.	Pastore dott. Ettore	»	67,81	»
33.	Micio dott. Ardesino	»	67,23	»
34.	Flacco Fioravante	»	66,24	»
35.	Perruggino Giovanni	»	62,66	»
36.	Spina dott. Donato	»	61,34	»

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 6 luglio 1967

p. *Il Ministro*: GASPARI

(7883)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

PROVVEDITORATO REGIONALE ALLE OPERE PUBBLICHE PER LA TOSCANA
FIRENZE

Concorso per ideazione ed esecuzione di opere d'arte nel Palazzo degli uffici finanziari della provincia di Massa Carrara.

IL PROVVEDITORE

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 18 gennaio 1945, n. 16, modificato dal decreto legislativo presidenziale 27 giugno 1946, n. 37 e le leggi 3 febbraio 1951, n. 164 e 165;

Vista la legge 30 giugno 1955, n. 1534;

Vista la legge 13 maggio 1965, n. 124 e la legge 13 maggio 1965, n. 431;

Vista la legge 3 marzo 1960, n. 231;

Visto il decreto Presidenziale n. 38912 dell'11 giugno 1962, registrato alla Corte dei conti il 31 luglio 1962, registro n. 1, foglio n. 74, col quale è stato approvato il bando di concorso nazionale tra artisti italiani per l'ideazione e la realizzazione delle opere artistiche alla sede degli Uffici finanziari della provincia di Massa Carrara in Massa per la spesa di L. 3.600.000;

Ritenuto che devesi ripetere detto bando di concorso in quanto la Commissione in sede di esame dei bozzetti non li ha riconosciuti idonei suggerendo altresì di adeguare i compensi in rapporto alle caratteristiche delle opere richieste ridimensionando il programma della opera stessa;

Visto lo schema del bando all'uopo redatto dall'Ufficio del genio civile di Massa Carrara utilmente ridimensionato;

Visto il parere del C.T.A. di questo Istituto con il quale in data 28 ottobre 1966, è stato approvato detto nuovo schema;

Ai sensi della legge e del regolamento per la contabilità generale dello Stato;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato lo schema del bando di concorso nazionale tra artisti italiani per l'ideazione e realizzazione delle opere artistiche di cui alle premesse per la spesa di L. 3.600.000.

Art. 2.

Alla spesa di L. 3.600.000 si farà fronte con i fondi impegnati per la realizzazione delle opere artistiche giusta il citato decreto Presidenziale n. 38912, dell'11 giugno 1962.

Art. 3.

Il presente decreto con l'allegato bando sarà pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Firenze, addì 21 aprile 1967

Il provveditore: DE SANCTIS

Registrato alla Corte dei conti, addì 13 *maggio* 1967
Registro n. 4 *LL. PP., foglio n.* 101.

Art. 1.

Il provveditore regionale alle Opere pubbliche per la Toscana bandisce un concorso pubblico fra artisti di cittadinanza italiana per la ideazione ed esecuzione delle opere d'arte appresso indicate, destinate alla decorazione del palazzo degli Uffici finanziari della provincia di Massa Carrara con sede in Massa, via Europa.

DESCRIZIONE DELLE OPERE:

Opera 1ª - Due pannelli in marmo, maiolica, pietra od altro materiale idoneo, ciascuno delle dimensioni di m. 0,90 di larghezza per m. 2,40 di altezza, da collocarsi sulle pareti esterne a lato dell'ingresso principale, riproducenti uno di essi, una composizione a soggetto libero, e l'altro una scritta di rappresentazione degli Uffici Finanziari e del Tesoro della Procincia di Massa Carrara che sarà precisata dall'Amministrazione all'atto esecutivo.

Per il primo pannello è richiesta l'esecuzione di un bozzetto nel rapporto di 1:5.

Opera 2ª - Un pannello, delle dimensioni di m. 1,50 di larghezza per m. 4,00 di altezza, in marmo, maiolica, pietra od altro materiale idoneo, da collocarsi sulla parte destra dell'atrio d'ingresso principale dell'edificio. La composizione avrà per tema l'attività economico industriale della provincia di Massa Carrara.

Dell'opera indicata dovrà essere eseguito un bozzetto nel rapporto di 1:5 oltre ad un particolare al vero di dimensioni convenienti.

Opera 3ª - Un dipinto ad olio, delle dimensioni di m. 1,90 di larghezza per m. 1,25 di altezza, completo di cornice, da collocarsi su una parete della sala di riunioni della Intendenza di Finanza di Massa Carrara situata al secondo piano dell'ala minore del predetto edificio. La composizione è a soggetto libero.

Della predetta opera è richiesto un bozzetto nel rapporto 1:4.

Art. 2.

Ogni artista potrà concorrere per una o più opere e, per ciascuna di esse, dovrà presentare i seguenti elaborati:

a) un bozzetto dell'opera richiesta nel rapporto suindicato;

b) un particolare al vero della 2ª opera da cui risulti la tecnica esecutiva dell'opera stessa;

c) un campione del materiale e dei materiali che propone di impiegare, eccetto per il bronzo;

d) una esauriente relazione illustrativa dell'opera, in triplice copia, con particolare riferimento agli intendimenti artistici che l'hanno ispirata, agli elementi tecnici che la caratterizzano ed alle modalità previste per il collocamento in sito.

Gli elaborati prescritti dovranno pervenire, a cura e spese ed a rischio dei concorrenti, al Provveditorato Regionale alle Opere Pubbliche per la Toscana con sede in Firenze - via dei Servi, 15, entro 2 (due) mesi naturali e consecutivi a quello di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

I documenti saranno rimessi in busta chiusa e sigillata a mezzo raccomandata, esclusivamente per posta di Stato, mentre i bozzetti ed ogni altro elaborato artistico dovranno pervenire entro lo stesso termine, accuratamente protetti ed imballati.

Non saranno presi in considerazione elaborati che pervenissero oltre la scadenza del termine fisasto, per cui, verificandosi tale eventualità, gli elaborati verranno trattenuti a disposizione degli autori fino a trenta giorni dalla data di chiusura del concorso.

L'Amministrazione dei Lavori Pubblici non risponderà degli elaborati non ritirati entro il termine indicato.

Art. 3.

Gli elaborati presentati al concorso porteranno l'intestazione « *Concorso per opere d'arte per il Palazzo degli Uffici Finanziari della Provincia di Massa Carrara - Opera n. .* . » e saranno contrassegnati da un motto seguito da un numero che verrà ripetuto sull'involucro di una busta opaca e sigillata da allegare alla relazione di accompagnamento.

Nella busta, in apposito biglietto, saranno ripetuti il motto ed il numero di contrassegno e saranno indicati il cognome e nome, data di nascita ed indirizzo del concorrente.

Art. 4.

Gli artisti che desiderano prendere parte al concorso dovranno rivolgersi all'Ufficio del Genio civile di Massa Carrara per ottenere copia dei grafici riguardanti l'ubicazione delle opere d'arte a cui intendono concorrere.

A richiesta, detto Ufficio, invierà tali documenti a mezzo raccomandata ma non risponderà di eventuali disguidi o ritardi.

Art. 5.

Gli elaborati verranno esaminati e giudicati da apposita Commissione che sarà formata secondo le vigenti disposizioni della legge 29 luglio 1949, n. 717, modificata dalla legge 3 marzo 1960, n. 237.

Art. 6.

La Commissione emetterà validamente le proprie decisioni con la presenza almeno di due terzi dei suoi membri più uno ed a maggioranza semplice dei presenti. In caso di parità prevale il voto di chi la presiede.

La Commissione giudicherà inappellabilmente e per ogni opera messa a concorso verrà dichiarato vincitore l'elaborato che nella graduatoria di merito risulti al primo posto. La Commissione aprirà soltanto la busta offerente agli elaborati dichiarati vincitori.

Gli artisti presentatori dei bozzetti vincitori dovranno ritenersi compensati con l'affidamento dell'esecuzione dell'opera. Ad opera ultimata e collaudata, verrà loro corrisposto il contributo appresso indicato:

Opera 1ª - L. 1.000.000 (lire unmilione);
Opera 2ª - L. 1.800.000 (lire unmilioneottocentomila);
Opera 3ª - L. 800.000 (lire ottocentomila).

Su detti compensi, a norma dell'art. 3 della citata legge 29 luglio 1949, n. 717 verrà trattenuta l'aliquota del 2% a favore della Cassa Nazionale Assistenza Belle Arti.

Nessun compenso verrà corrisposto, e per nessun motivo, agli artisti non dichiarati vincitori.

Nel caso che, ad insindacabile giudizio della Commissione, nessuno degli elaborati presentati per una o più opere sia meritevole di realizzazione, l'Amministrazione avrà facoltà di provvedere diversamente, a sua discrezione.

L'esito del concorso verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Art. 7.

Per disciplinare i rapporti tra l'Amministrazione e l'artista vincitore, incaricato della esecuzione dell'opera e del suo collocamento in sito verrà stipulata apposita convenzione. I compensi forfettari di cui all'art. 6 devono intendersi comprensivi di ogni corrispettivo, nessuno escluso od eccettuato, per qualsiasi onere o spesa che si attenga alla realizzazione ed al collocamento in sito delle opere.

Art. 8.

Il tempo utile per dare ultimate le opere aggiudicate viene stabilito in mesi 9 (nove) dalla data del verbale di consegna. In difetto sarà applicata una penale di L. 5.000 (cinquemila) per ogni giorno di ritardo.

Art. 9.

La liquidazione dei compensi avverrà su fattura per i 9/10 entro due mesi dalla data d uiltimazione accertata con apposito certificato. Il rimanente 1/10 sarà corrisposto dopo il collaudo che sarà espletato entro sei mesi dalla data di ultimazione.

A concorso espletato i concorernti dovranno provvedere, a loro spese, al ritiro degli elaborati entro e non oltre 40 (quaranta) giorni dalla data di pubblicazione dell'esito del concorso, mentre quelli prescelti rimarranno di proprietà dell'Amministrazione dei Lavori Pubblici.

Resteranno a carico del vincitore tutte le spese relative alla sitpula della convenzione, di bollo, di registro e di I.G.E. senza diritto a rivalsa.

Art. 10.

La partecipazione al concorso implica l'accettazione incondizionata da parte dei partecipanti di tutte le condizioni stabilite dal presente bando.

Il provveditore: MARCHETTI

(8197)

ANTONIO SESSA, *direttore* ACHILLE DE ROGATIS, *redattore*

Roma, - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.